

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2003/C 236/01	Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento: 2,05 % al 1° ottobre 2003 — Tassi di cambio dell'euro	1
2003/C 236/02	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Rafforzare la revisione legale dei conti nella UE	2
2003/C 236/03	Comunicazione della Commissione relativa alla procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 96/67/CE del Consiglio ⁽¹⁾	14
2003/C 236/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	16
2003/C 236/05	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	21
2003/C 236/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	22
2003/C 236/07	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	27
2003/C 236/08	Avviso agli importatori che importano o che desiderano importare nella Comunità preparazioni e conserve di agrumi (mandarini, ecc) classificate ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75 in relazione a possibili misure provvisorie di salvaguardia ai sensi dei regolamenti (CE) n. 519/94, 3285/94 e 2201/96	30
2003/C 236/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3188 — ADM/VDBO) ⁽¹⁾	31

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

2003/C 236/10

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3265 — Amcor/Amcor Flexibles Europe) ⁽¹⁾ 31

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

AVVISO AI LETTORI

Gli atti relativi all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 236 del 23 settembre 2003.

Le appendici degli allegati IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 227 E del 23 settembre 2003.

Le versioni in lingua gaelica, ceca, estone, ungherese, lituana, lettone, maltese, polacca, slovacca e slovena di questi documenti sono pubblicate in edizioni speciali delle suddette Gazzette ufficiali.

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento ⁽¹⁾:**2,05 % al 1° ottobre 2003****Tassi di cambio dell'euro ⁽²⁾****1° ottobre 2003**

(2003/C 236/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1671	LVL	lats lettoni	0,6495
JPY	yen giapponesi	129,64	MTL	lire maltesi	0,4289
DKK	corone danesi	7,427	PLN	zloty polacchi	4,571
GBP	sterline inglesi	0,7047	ROL	leu rumeni	38 430
SEK	corone svedesi	9,085	SIT	tolar sloveni	235,45
CHF	franchi svizzeri	1,5396	SKK	corone slovacche	41,275
ISK	corone islandesi	89,07	TRL	lire turche	1 629 000
NOK	corone norvegesi	8,2325	AUD	dollari australiani	1,7134
BGN	lev bulgari	1,9479	CAD	dollari canadesi	1,5731
CYP	sterline cipriote	0,58445	HKD	dollari di Hong Kong	9,0368
CZK	corone ceche	31,891	NZD	dollari neozelandesi	1,958
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,017
HUF	fiorini ungheresi	253,95	KRW	won sudcoreani	1 344,27
LTL	litas lituani	3,4524	ZAR	rand sudafricani	8,1537

⁽¹⁾ Tasso applicato all'operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.

⁽²⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Rafforzare la revisione legale dei conti nella UE

(2003/C 236/02)

1. BACKGROUND E INTRODUZIONE

Dopo il crollo della Enron e gli scandali finanziari che vi hanno fatto seguito, nell'Unione Europea è stato chiesto da più parti di approfondire la riflessione sull'informativa finanziaria, la revisione legale dei conti, il governo societario e i mercati mobiliari. Negli ultimi dodici mesi è stata compromessa la fiducia degli investitori nei mercati finanziari del mondo intero ed è stata messa a repentaglio la credibilità pubblica dei revisori contabili. Le conseguenze del caso Enron e la reazione delle autorità americane per ristabilire la fiducia degli investitori con l'adozione del Sarbanes-Oxley Act nonché i problemi incontrati di recente nella UE in materia di informativa finanziaria impongono alla Commissione di riconsiderare le priorità della UE nel settore della revisione legale dei conti nel quadro delle iniziative volte a rafforzare il governo societario. Parallelamente alla presente comunicazione sulle priorità in materia di revisione contabile la Commissione emanerà la sua comunicazione «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea».

In questa situazione di mancanza di approccio armonizzato in materia di controllo legale dei conti, la Commissione ha ritenuto utile avviare una riflessione di ampia portata sull'esigenza e sull'eventuale entità di un'ulteriore iniziativa a livello di Unione europea in materia di revisione contabile. Questa riflessione è iniziata con il Libro verde della Commissione del 1996 intitolato «Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione europea»⁽¹⁾. Dalle risposte al Libro verde è emersa la necessità di adottare iniziative a livello comunitario, non limitandosi a quanto prescritto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio⁽²⁾ («ottava direttiva») che tratta massima gli aspetti generali dell'abilitazione dei revisori incaricati del controllo legale dei conti nella UE. Le conclusioni che la Commissione ha tratto all'epoca da queste riflessioni, sono state raccolte in una comunicazione pubblicata nel 1998 intitolata «La revisione contabile nell'Unione europea: prospettive future»⁽³⁾.

La predetta comunicazione del 1998 ha proposto la creazione di un comitato UE per la revisione contabile incaricato di elaborare nuove iniziative in stretta collaborazione con la professione contabile e gli Stati membri. Questo comitato ha l'obiettivo fondamentale di migliorare la qualità del controllo legale dei conti. Il controllo di qualità esterno, i principi di revisione e l'indipendenza del revisore sono tra i principali temi trattati.

Basandosi sui lavori di questo comitato la Commissione ha pubblicato una raccomandazione sul controllo della qualità della revisione legale dei conti nella UE⁽⁴⁾ nel novembre

2000 e una raccomandazione sull'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE nel maggio 2002⁽⁵⁾. Entrambe queste raccomandazioni sono attualmente in fase di implementazione da parte degli Stati Membri dagli Stati membri. Inoltre sono stati realizzati lavori preparatori sull'uso dei principi di revisione internazionali (ISA).

Malgrado questi progressi, la Commissione è del parere che la situazione attuale richiede nuove iniziative destinate a ripristinare la fiducia degli investitori nei mercati dei capitali e a rafforzare la fiducia del pubblico nella funzione del revisore legale nella UE. Per taluni l'adozione immediata di norme in reazione agli eventi è inopportuna e occorre invece progredire in modo costante verso l'obiettivo del Consiglio europeo, ovvero la creazione, entro il 2005, di un mercato dei capitali della UE efficiente. La Commissione è consapevole del rischio connesso ad una «legislazione d'emergenza» e dopo aver proceduto ad un'ampia consultazione intende proporre una risposta che sia solida ed efficace ma anche globale, equilibrata e proporzionata.

Per quanto la revisione dei conti sia uno strumento importante per garantire l'esattezza dell'informativa finanziaria, non è l'unico fattore in discussione dopo i recenti scandali finanziari. Si tratta per contro di un elemento nel quadro di un sistema più vasto di operatori e di autorità di controllo che contribuiscono alla trasparenza dell'informativa finanziaria relativa al mercato dei capitali della UE. Le iniziative di regolamentazione proposte in materia di controllo legale dei conti vanno intese di conseguenza nel contesto più ampio del Piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione e della reazione di quest'ultima al crollo della Enron⁽⁶⁾ («Una prima risposta dell'Unione europea alle questioni politiche sollevate dal caso Enron») — ampiamente avallata dal Consiglio ECOFIN informale di Oviedo nell'aprile del 2002. Esse completano altresì la comunicazione della Commissione sul diritto delle società e sul governo societario, adottata in risposta alla relazione Winter. La revisione dei conti occupa un posto importante nelle buone pratiche in materia di governo societario.

Il mercato dei capitali della UE opera in una dimensione mondiale come dimostrato dalla presenza di investitori internazionali e di società quotate in più piazze o registrate all'estero. In quest'ottica, il mercato dei capitali della UE deve essere allentante per tutti gli emittenti e gli investitori e deve garantire un livello elevato di protezione degli investitori. La UE persegue

(1) GU C 321 del 28.10.1996, pag. 1.

(2) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

(3) GU C 143 del 8.5.1998, pag. 12.

(4) GU L 91 del 31.3.2001, pag. 91.

(5) GU L 191 del 19.7.2002, pag. 22.

(6) Pubblicato dalla DG Markt unitamente ad un comunicato stampa (IP/02/584) all'indirizzo seguente:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/news/ecofin_2004_04_enron_en.pdf

questi obiettivi promuovendo e richiedendo l'uso di principi di elevata qualità accettati a livello internazionale pertinenti al funzionamento del mercato dei capitali dell'Unione nonché la creazione di un'infrastruttura che garantisca la corretta applicazione di tali principi.

La credibilità dell'informazione finanziaria fornita dai revisori dei conti è essenziale per numerose entità e non soltanto per le società quotate in borsa, come dimostrato dall'attuale diritto comunitario che fissa obblighi in materia di revisione dei conti per tutte le società a responsabilità limitata, per tutte le banche e per tutte le imprese di assicurazioni ⁽¹⁾. Pertanto il punto di partenza per una politica coerente ed uniforme in materia di revisione dei conti è l'estensione delle regole a tutte le revisioni legali (oltre un milione) svolte all'interno dell'Unione, un numero notevolmente più elevato delle 7 000 società quotate della UE. Laddove necessario, le politiche e le misure dovrebbero essere differenziate in funzione del livello di interesse generale («società di interesse pubblico»), tenendo conto specificamente delle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI).

Dopo la prima risposta della UE al documento della Commissione sul caso Enron, i servizi della Commissione hanno consultato i membri del comitato UE per la revisione contabile sulle priorità future.

Il capitolo 2 della presente comunicazione espone la visione della Commissione di un quadro normativo moderno della revisione legale dei conti nella UE, mentre i capitoli 3 e 4 presentano le iniziative previste in questo settore. Le proposte della Commissione sulle iniziative delineate saranno preparate in stretta collaborazione con il comitato UE per la revisione contabile, secondo la procedura appropriata e la trasparenza necessaria.

2. UN QUADRO NORMATIVO MODERNO

2.1. Un'ottava direttiva aggiornata e fondata su principi

La comunicazione del 1998 sulla revisione contabile opera in condotto all'adozione da parte della Commissione di una raccomandazione sul controllo di qualità esterno nel 2000 e sull'indipendenza del revisore nel 2002. Gli Stati membri stanno già attuando queste raccomandazioni e il grado di armonizzazione raggiunto sarà valutato dalla Commissione tre anni dopo la loro adozione. Tuttavia non si deve contare unicamente su strumenti non vincolanti per giungere al grado di applicazione rigorosa richiesto dopo il caso Enron.

⁽¹⁾ La quarta (78/660/CEE) e la settima (83/349/CEE) direttiva in materia di diritto delle società, la direttiva sui conti delle banche (86/635/CEE) e la direttiva sui conti delle assicurazioni (91/674/CEE) includono obblighi in materia di revisione dei conti. Conformemente alla quarta e alla settima direttiva, gli Stati membri possono esentare le piccole società dai predetti obblighi.

La Commissione propone pertanto un aggiornamento dell'ottava direttiva volto a fornire una base giuridica a tutti i controlli legali dei conti realizzati nell'ambito della UE. Laddove ciò sia necessario, i principi previsti dovrebbero essere applicabili alle società di revisione contabile non comunitarie che effettuano revisioni riguardanti società quotate nei mercati della UE. L'ottava direttiva che è stata adottata nel 1984 e non è mai stata modificata tratta soprattutto dell'abilitazione delle persone (fisiche e giuridiche) incaricate del controllo legale dei conti. Essa contiene anche numerose disposizioni sul recepimento che sono diventate tutte obsolete all'inizio degli anni '90. Nella sua versione attuale, la direttiva è priva di un insieme completo di elementi volti a garantire un'infrastruttura di audit appropriata (ad esempio vigilanza pubblica, sistemi disciplinari e sistemi di controllo della qualità) e non contiene alcun riferimento all'uso di principi di revisione, ai requisiti di indipendenza e ai codici di etica. Dati gli sviluppi recenti, è giunto il momento di aggiornare l'ottava direttiva per farne un testo di legge europeo con principi sufficientemente chiari, più conciso ma con un campo di applicazione più ampio, che si applichi a tutti i controlli legali realizzati nella UE.

La politica europea in materia di revisione dei conti (e informativa finanziaria) è basata sostanzialmente sulla fissazione di principi e le azioni future dovrebbero riflettere questo approccio. Tuttavia, un'applicazione corretta e omogenea di questi principi può richiedere chiarimenti supplementari, sotto forma ad esempio di orientamenti dettagliati o di raccomandazioni riguardanti le migliori pratiche. Questo approccio è stato seguito nella raccomandazione sull'indipendenza del revisore. La combinazione di principi sufficientemente chiari contenuti nella legislazione comunitaria e di misure di implementazione è altresì conforme all'approccio Lamfalussy in materia di regolamentazione dei mercati mobiliari, che si intende attualmente estendere al settore bancario e assicurativo.

Giacché il mercato europeo dei capitali opera in una dimensione mondiale, l'estensione di questi principi a società di revisione contabile non comunitarie che effettuano lavori nell'ambito del mercato finanziario della UE creerà le condizioni per il riconoscimento di soluzioni equivalenti previste in altri sistemi normativi.

2.2. Costituzione di un comitato di regolamentazione per la revisione contabile

La politica della UE in materia di revisione legale dei conti prevista nella comunicazione del 1998 si basa essenzialmente su un approccio di «autoregolamentazione controllata». La categoria dei revisori sarà chiamata a confrontarsi costantemente con l'impegno assunto di affrontare tutte le questioni di revisione in base a procedure di autoregolamentazione. In linea con questo approccio, il comitato UE per la revisione contabile include rappresentanti dei revisori. Questa scelta è risultata finora fruttuosa. I rappresentanti dei revisori hanno contribuito

in modo significativo ai lavori del comitato per la revisione contabile e gli scambi diretti di vedute con le autorità di regolamentazione degli Stati membri migliorano la mutua comprensione sulle questioni politiche fondamentali.

Tuttavia nell'attuale situazione l'equilibrio tra rappresentanti dell'interesse generale e rappresentanti della professione dei revisori contabili deve essere modificato in modo da garantire in misura sufficiente l'indipendenza della politica UE in questo settore. Questo cambiamento non significa che le conoscenze e le risorse della professione non saranno più utilizzate ai fini dell'elaborazione di questa politica, ma garantirà che l'interesse generale resti effettivamente il principio fondamentale della politica UE in materia di revisione contabile e come tale sia percepito. Questo nuovo equilibrio potrebbe essere realizzato con l'istituzione di un comitato di regolamentazione per la revisione contabile. L'attuale comitato per la revisione contabile che dovrebbe essere ridenominato «comitato consultivo per la revisione contabile» manterrà il suo ruolo di forum dove si tengono le discussioni preparatorie tra le autorità di regolamentazione e la categoria dei revisori. Il nuovo comitato di regolamentazione per la revisione contabile costituirà un comitato di regolamentazione distinto composto unicamente da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. La Commissione adotterà misure di implementazione appropriate conformemente alle procedure di comitatologia. Il nuovo comitato di regolamentazione per la revisione contabile verrebbe creato con una modifica dell'ottava direttiva e funzionerebbe conformemente agli accordi interistituzionali esistenti in materia di comitatologia. Di conseguenza le iniziative relative al controllo legale dei conti non saranno più trattate tramite il comitato di contatto sulle direttive contabili, che continuerà invece ad occuparsi di contabilità.

RIASSUNTO DELLE AZIONI RIGUARDANTI LA CREAZIONE DI UN QUADRO NORMATIVO MODERNO

- 1) **Commissione:** proposta, da formulare nel primo trimestre del 2004 di aggiornare l'ottava direttiva sul diritto delle società trasformandola in una direttiva fondata su principi e ad ampio raggio, applicabile a tutti i controlli legali dei conti effettuati nella UE. La direttiva aggiornata chiarirà il ruolo e la situazione del revisore e definirà i requisiti riguardanti l'infrastruttura di audit volti a garantire revisioni di elevata qualità. Essa includerà disposizioni riguardanti la formazione (cfr. sezione 3.7), la vigilanza pubblica (cfr. sezione 3.2), il controllo della qualità (cfr. sezione 3.6), le sanzioni disciplinari (cfr. sezione 3.8), i principi di revisione (cfr. sezione 3.1), l'etica e l'indipendenza (cfr. sezioni 3.4 e 3.5).
- 2) **Commissione:** inserimento nell'ottava direttiva aggiornata di una disposizione che preveda l'istituzione di un comitato di regolamentazione per la revisione contabile.

3. POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE CONTABILE

Dopo il caso Enron la Commissione ha pubblicato un documento intitolato «Una prima risposta dell'Unione europea alle questioni politiche sollevate dal caso Enron», che fornisce un quadro completo delle azioni realizzate in cinque settori fondamentali, compresa la revisione legale dei conti. I ministri delle finanze della UE hanno approvato le conclusioni di questo documento nel corso della loro riunione informale di Oviedo dell'aprile 2002. La maggioranza delle iniziative proposte (sezioni da 3.1 a 3.7) derivano direttamente dalle predette conclusioni. Esse sono state discusse altresì con i membri del comitato per la revisione contabile.

3.1. Uso dei principi di revisione internazionali (ISA) per tutti i controlli legali dei conti UE a partire dal 2005

L'uso di principi di revisione comuni svolge un ruolo determinante nel garantire una revisione di un livello qualitativo uniformemente elevato in tutta l'Unione. Dal 1999 il comitato per la revisione contabile ha intrapreso un lavoro preparatorio sull'utilizzo dei principi ISA nella UE condotto attraverso un raffronto degli ISA con i requisiti di audit degli Stati membri, dal quale è emerso che già esiste un forte grado di convergenza con gli ISA. Tuttavia è emersa nello stesso tempo anche la necessità di migliorare gli ISA su taluni punti specifici, come l'elaborazione di un principio sulla revisione dei gruppi internazionali, l'aggiornamento del modello sul rischio di audit e la messa a punto di una guida con riferimento ai principi contabili internazionali (IAS). L'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) sta lavorando al miglioramento degli attuali principi ISA. La Commissione incoraggia lo IAASB a continuare su questa via per elaborare principi di revisione della miglior qualità possibile.

La Commissione prevede di rendere obbligatorio l'uso dei principi ISA per tutti i controlli legali dei conti della UE a partire dal 2005. Tuttavia l'attuazione di questo progetto presuppone un certo numero di azioni preliminari: l'aggiornamento e il completamento dell'analisi delle differenze esistenti tra gli ISA e i requisiti nazionali in materia di revisione contabile; la definizione di una serie di principi («quadro») per la valutazione degli ISA; l'esame di eventuali sistemi di omologazione; la messa a punto di una relazione di revisione comune e la realizzazione di traduzioni di elevata qualità in tutte le lingue comunitarie. Per quanto concerne la relazione di revisione, la Commissione intende utilizzare la prossima revisione del principio ISA 700 (relazioni di revisione) come punto di partenza per analizzare le differenze esistenti tra le diverse relazioni nazionali di revisione in collaborazione con gli organismi professionali della UE e la European Federation of Accountants (EFE).

Lo IAASB è uno dei comitati tecnici permanenti dell'IFAC, la International Federation of Accountants. Nell'era post-Enron, la Commissione è del parere che la separazione delle attività di emanazione dello IAASB dall'IFAC merita di essere presa seriamente in considerazione. Attualmente queste attività di emanazione sono svolte essenzialmente da e per la categoria dei revisori. Sebbene la trasparenza del processo sia stata recentemente migliorata e l'interesse generale sia rappresentato meglio grazie all'inclusione nello IAASB di un numero limitato di non addetti ai lavori, la struttura generale di governo dell'IFAC pone questo organismo sotto il controllo dei rappresentanti internazionali della professione contabile. Un organismo di normazione indipendente dall'IFAC, che operi principalmente in un'ottica di interesse generale, dotato di una struttura di governo composta in maggioranza da rappresentanti portatori di interessi a livello internazionale, esterni alla professione contabile, sarebbe più credibile in una prospettiva di interesse generale e potrebbe essere riconosciuto più facilmente dalla UE.

Riassunto delle azioni riguardanti gli ISA

- 1) **Commissione:** annuncio, tramite la presente comunicazione, dell'obiettivo della UE di utilizzare gli ISA in tutti i controlli legali dei conti nella UE a partire dal 2005.
- 2) **Commissione/Comitato consultivo per la revisione contabile:** azioni preliminari volte a garantire l'applicazione corretta dei principi ISA a partire dal 2005. Queste azioni includono: l'analisi dei requisiti di revisione della UE e degli Stati membri non coperti dagli ISA; la messa a punto di una relazione di revisione comune e di traduzioni di elevata qualità; la messa in cantiere di nuovi miglioramenti del processo di elaborazione dei principi di revisione da parte dell'IFAC/dello IAASB, tenendo conto in modo adeguato dell'interesse generale.
- 3) In caso di risultati soddisfacenti delle azioni preliminari, la **Commissione** intende proporre uno strumento vincolante che imponga l'uso degli ISA a partire dal 2005.

3.2. Vigilanza pubblica sulla categoria dei revisori

La vigilanza pubblica è un elemento fondamentale per il mantenimento della fiducia nella funzione di revisione dei conti. L'attuale erosione di questa fiducia deriva in parte dalla percezione del pubblico che qualunque professione che si autoregolamenti rischia un conflitto di interessi quando deve porre rimedio alle sue carenze.

A livello di Unione, la questione della vigilanza pubblica è stata trattata finora solo nella raccomandazione sul controllo di qualità della Commissione relativa al controllo della qualità. Si dovrebbero adottare nuove iniziative su quanto è già stato convenuto, ad esempio sulla necessità che l'organo di controllo sia composto in maggioranza da persone esterne alla professione contabile.

L'effettiva organizzazione della vigilanza pubblica sul controllo della qualità differisce da Stato membro a Stato membro e dipende dalle strutture esistenti per la vigilanza dei revisori legali e dall'importanza del controllo della qualità all'interno

del settore. Le autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari o di taluni settori possono svolgere il ruolo di rappresentanti dell'interesse generale, ma qualsiasi iniziativa riguardante la vigilanza pubblica deve tenere conto altresì del ruolo potenziale delle altre parti interessate. Nessuna singola autorità di vigilanza o parte interessata può avere una visione sufficientemente ampia da rappresentare adeguatamente, questi interessi multipli nella vigilanza dei revisori, che realizzano oltre un milione di controlli legali dei conti nella UE.

Per favorire l'armonizzazione della vigilanza pubblica, occorre innanzitutto analizzare le differenze e i punti comuni degli attuali sistemi di vigilanza degli Stati membri. Il comitato UE per la revisione contabile ha già iniziato ad analizzare i sistemi pubblici esistenti e a discutere i requisiti minimi (principi) dei sistemi nazionali per giungere ad una vigilanza pubblica omogenea in tutta la UE. In particolare, occorre trattare i punti seguenti:

- **il campo di applicazione della vigilanza** (ad esempio formazione, autorizzazione, normazione, controllo della qualità, sistemi disciplinari);
- **le competenze della vigilanza** (ad esempio poteri investigativi e disciplinari);
- **la composizione degli organismi di vigilanza** (maggioranza di persone esterne alla professione, procedure di nomina adeguate);
- **la trasparenza della vigilanza** (ad esempio pubblicazione di programmi di lavoro annuali e relazioni sull'attività);
- **il finanziamento** (ad esempio non solo ad opera della categoria dei revisori).

Considerata la formazione di un mercato comunitario dei capitali, è necessario un meccanismo di coordinamento a livello della UE per riunire i sistemi nazionali in una rete paneuropea coerente ed efficace. È importante che le persone incaricate della vigilanza pubblica a livello nazionale abbiano la possibilità di riunirsi a intervalli regolari per discutere delle loro preoccupazioni, scambiarsi le loro esperienze e sviluppare le migliori pratiche. Conformemente al principio di sussidiarietà la Commissione ritiene che l'attuazione pratica della vigilanza dovrà restare di competenza degli Stati membri e che il suo ruolo sia quello di incoraggiare la convergenza dei principi e delle pratiche nel comitato da lei presieduto. Nel quadro di questo meccanismo di coordinamento effettivo verrebbe poi valutata la necessità di introdurre obblighi in materia di registrazione e di vigilanza per le società di revisione non comunitarie che effettuano lavori di audit per società i cui titoli sono negoziati nei mercati dei capitali regolamentati della UE. Qualunque sia l'iniziativa ritenuta più adeguata per questa impor-

tante questione della vigilanza pubblica, essa dovrà necessariamente essere ancorata all'ottava direttiva aggiornata.

Riassunto delle azioni riguardanti la vigilanza pubblica

- 1) **Commissione/Comitato consultivo per la revisione contabile:** analisi dei sistemi di vigilanza pubblica esistenti.
- 2) **Commissione:** definizione dei requisiti minimi (principi) riguardanti la vigilanza pubblica ai fini della loro inserimento nella ottava direttiva.
- 3) **Commissione:** definizione di un meccanismo di coordinamento a livello della UE per riunire i sistemi nazionali di vigilanza pubblica in una rete comunitaria efficace.

3.3. Governo societario e revisione legale dei conti; audit committee e controllo interno

Per quanto riguarda il ruolo del revisore legale dei conti nel contesto del governo societario, uno dei principali obiettivi consiste nel fare in modo che il revisore conservi un grado di indipendenza sufficiente rispetto agli amministratori esecutivi. È chiaro che il revisore non deve venirsi a trovare né in situazioni di eccessiva familiarità né in situazione di eccessiva dipendenza nei confronti degli amministratori esecutivi che preparano i bilanci che il revisore è incaricato di valutare in modo obiettivo e critico, nell'interesse degli azionisti e delle altre parti interessate. La Commissione propone pertanto di includere in una versione aggiornata dell'ottava direttiva taluni principi in materia di nomina, di revoca e di retribuzione delle persone incaricate del controllo legale dei conti tendenti a garantire l'indipendenza di queste ultime rispetto agli amministratori esecutivi. Altre questioni altrettanto importanti riguardano la comunicazione tra il revisore legale dei conti e l'organo di controllo⁽¹⁾, i principi in materia di indipendenza e competenze dei membri di questi organi nonché l'efficacia delle procedure di lavoro.

In particolare, gli audit committee possono svolgere un ruolo importante nel governo di un'impresa, aiutando i revisori legali dei conti a preservare la loro indipendenza rispetto al management. Questi audit committee contribuiscono a garantire la qualità dell'informativa finanziaria e della revisione legale dei

⁽¹⁾ Organo di controllo: organo o gruppo di persone inserito nella struttura del governo societario di un'impresa che sorveglia la gestione dei dirigenti in qualità di fiduciario degli investitori e, se la legislazione nazionale lo prevede, per conto di altre categorie di parti interessate come gli impiegati e che è composto da membri diversi dai dirigenti o quanto meno anche da essi. Può trattarsi di un consiglio di vigilanza, di un audit committee o di un gruppo composto da amministratori non esecutivi o da membri esterni del consiglio di amministrazione.

conti, nonché a garantire il buon funzionamento e l'efficacia del controllo interno, comprese le pratiche di audit interno.

Tutti i membri del comitato UE per la revisione contabile hanno sottolineato la necessità di chiarire il ruolo del revisore legale e degli audit committee così come la loro interazione con il sistema di governo societario dell'impresa. Ma la necessità e la composizione degli audit committee sono anch'esse questioni connesse al governo societario. Di conseguenza questi comitati sono trattati nella comunicazione parallela della Commissione «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea».

Un'altra questione importante riguardante il governo societario ha per oggetto la responsabilità e la qualità dei sistemi di controllo interno delle società, compresa la stessa funzione di audit interno. Parecchi codici di governo societario utilizzati nella UE e le legislazioni di taluni Stati membri prevedono che il revisore legale dei conti presenti una relazione specifica sul sistema di controllo interno. La Commissione propone di esaminare la situazione attuale nell'Unione europea per quanto riguarda la valutazione dei sistemi di controllo interno da parte del revisore legale dei conti ai fini della presentazione di una proposta sulla materia.

Riassunto delle azioni riguardanti il governo societario/gli audit committee

- 1) **Commissione:** definire, nell'ottava direttiva aggiornata, dei principi in materia di nomina, revoca, retribuzione delle persone incaricate del controllo legale dei conti nonché in materia di comunicazione con queste persone.
- 2) **Commissione:** proporre di esaminare la situazione attuale nell'Unione europea per quanto riguarda il coinvolgimento del revisore legale dei conti nella valutazione e nell'informativa sui sistemi di controllo interno.

3.4. Codice di etica

I recenti scandali in materia di informazione finanziaria hanno diffuso nel pubblico l'impressione che taluni revisori abbiano un comportamento eticamente scorretto. Questi eventi hanno posto in evidenza l'importanza di un codice di etica professionale (e la necessità di una sua applicazione pratica). Come punto di partenza, la Commissione propone di analizzare, in collaborazione con il comitato consultivo per la revisione contabile, i codici di etica nazionali in vigore negli Stati membri nonché il codice di etica internazionale dell'IFAC. Questo lavoro potrebbe servire a determinare l'eventuale necessità di un codice di etica armonizzato in materia. Dei principi generali

potrebbero essere fissati nell'ottava direttiva sul diritto delle società, che già contiene talune nozioni di etica come il principio di integrità professionale.

RIASSUNTO DELLE AZIONI RIGUARDANTI UN CODICE DI ETICA

Commissione/Comitato consultivo per la revisione contabile: analizzare i codici di etica in vigore negli Stati membri così come il codice di etica internazionale dell'IFAC, per determinare le azioni complementari eventualmente necessarie.

3.5. Indipendenza dei revisori

La raccomandazione della Commissione sull'indipendenza dei revisori legali dei conti è stata adottata il 16 maggio 2002 (2002/590/CEE). Segue un'impostazione innovativa fondata su principi, che fornisce al revisore legale dei conti un quadro di riferimento solido sulla base del quale deve valutare i fattori atti a compromettere la sua indipendenza. L'obiettivo fondamentale dell'approccio comunitario è semplice: un revisore legale non deve accettare un incarico di revisione legale dei conti se tra il revisore stesso e il cliente esistono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere (comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente di taluni servizi diversi dalla revisione) tali che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe compromessa l'indipendenza del revisore legale. Questa impostazione, basata sui principi, abbinata ad una guida che dimostra come tali principi debbano essere applicati, costituisce probabilmente uno dei migliori sistemi esistenti di protezione dell'indipendenza del revisore legale in quanto permette a quest'ultimo di far fronte a qualunque situazione che possa compromettere la sua indipendenza.

La raccomandazione costituisce un notevole passo avanti sulla via dell'armonizzazione di una materia controversa e difficile da regolamentare. La maggior parte degli Stati membri già stanno attuando questa raccomandazione e la Commissione, tramite il comitato consultivo per la revisione contabile, seguirà attentamente questi sviluppi. I recenti scandali hanno posto in evidenza il fatto che la mancanza (percepita) di indipendenza del revisore è uno dei principali fattori che mettono a repentaglio la fiducia dell'investitore. La Commissione propone di inserire i principi fondamentali della sua raccomandazione nell'ottava direttiva aggiornata per rinforzare la base giuridica dell'indipendenza del revisore legale dei conti nell'Unione europea. Alcuni rivendicano restrizioni persino più severe per i revisori alla luce degli scandali recenti. L'approccio della Commissione potrebbe essere messo in discussione in effetti dalla richiesta di misure più rigorose se dovessero verificarsi nuovi casi eclatanti. La Commissione propone pertanto di lanciare uno studio sull'impatto potenziale, per quanto riguarda l'indipendenza del revisore dei conti e la professione in generale, di un approccio più restrittivo in materia di prestazione di servizi

aggiuntivi, diversi dalla revisione volto ad evitare potenziali conflitti di interesse.

RIASSUNTO DELLE AZIONI RIGUARDANTI L'INDIPENDENZA DEL REVISORE

- 1) **Commissione:** inserimento dei principi sull'indipendenza dei revisori dei conti nell'ottava direttiva aggiornata che rafforzerà questa indipendenza conformemente alla raccomandazione della Commissione in materia.
- 2) **Commissione:** studio sull'impatto di un approccio più restrittivo sui servizi aggiuntivi alla revisione forniti ai clienti dalle società di revisione.

3.6. Controllo della qualità

Nel novembre 2000 la Commissione ha pubblicato una raccomandazione sul controllo della qualità della revisione legale dei conti nell'UE. In base a questa raccomandazione tutti i revisori legali dei conti della UE saranno soggetti entro il 2003 ad un sistema appropriato di controllo della qualità esterno abbinato ad una vigilanza pubblica. La Commissione esaminerà i risultati della sua attuazione nel 2003.

Tutti gli Stati membri hanno dichiarato che si conformeranno alla raccomandazione entro la fine del 2003. La Commissione utilizzerà un'autovalutazione controllata, sulla base di un questionario standard, per assicurarsi che dei sistemi di controllo della qualità siano effettivamente attuati in tutti gli Stati membri.

In aggiunta nell'ottava direttiva sarà incluso l'obbligo di porre in essere sistemi di controllo della qualità conformi alla raccomandazione.

RIASSUNTO DELLE AZIONI RIGUARDANTI IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ

- 1) **Commissione:** esame nel 2003 dell'attuazione effettiva della sua raccomandazione da parte degli Stati membri.
- 2) **Commissione:** inserimento dell'obbligo di porre in atto sistemi di controllo della qualità nell'ottava direttiva aggiornata.

3.7. Formazione

Per dotarsi delle competenze approfondite di cui necessitano, i revisori devono acquisire un'ampia gamma di conoscenze, un know-how ed una buona comprensione dei valori professionali. Una formazione teorica e pratica appropriata è indispensabile. Di conseguenza, in un intento di armonizzazione, l'ottava di-

rettiva enumera le materie che devono figurare nel programma di formazione del revisore dei conti.

Per garantire la continua validità di formazione, il contenuto del programma deve essere valutato alla luce delle evoluzioni significative delle pratiche delle imprese e dell'informativa finanziaria (esempio: regolamento IAS) tenuto conto dei progressi della ricerca e degli sviluppi sul piano internazionale. Questa valutazione deve basarsi sugli orientamenti internazionali in materia di formazione come gli International Education Standards for Professional Accountants dell'IFAC.

I requisiti rivisti devono essere il più possibile calati in principi, in modo da introdurre tutta la flessibilità necessaria per adeguarli all'evoluzione delle pratiche migliori. Questo approccio non deve ridurre l'armonizzazione del programma di formazione attuale che si è rivelato particolarmente utile nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea.

L'ottava direttiva dovrebbe includere anche il principio della formazione continua.

Riassunto delle azioni riguardanti la formazione

- 1) **Commissione/Comitato consultivo per la revisione contabile:** esame della pertinenza dei requisiti in vigore riguardanti il programma di formazione comunitario alla luce dei nuovi sviluppi.
- 2) **Commissione:** presa in considerazione dell'inserimento di un principio sulla formazione continua nell'ottava direttiva aggiornata.

3.8. Sistemi di sanzioni disciplinari

I sistemi di sanzioni disciplinari sono uno strumento importante di correzione e di prevenzione delle carenze nella qualità dell'audit. Nel contempo offrono alla categoria dei revisori un mezzo per rafforzare la loro credibilità presso il pubblico. L'applicazione di sanzioni appropriate è già prevista nell'ottava direttiva. La raccomandazione sul controllo di qualità della Commissione esige inoltre che vi sia un collegamento sistematico tra l'eventuale esito negativo delle verifiche sulla qualità e l'adozione di sanzioni nel quadro di un regime disciplinare.

Sebbene possa rivelarsi difficile armonizzare le sanzioni a causa delle differenze tra i sistemi giudiziari e giuridici, la Commissione studierà altre iniziative per promuovere la convergenza

delle procedure disciplinari, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la pubblicità. Sarà introdotto l'obbligo di cooperare nei casi internazionali, analogamente a quanto previsto dalla direttiva sugli abusi di mercato. In particolare i sistemi di sanzioni disciplinari dovranno essere assoggettati ad una vigilanza pubblica esterna (cfr. sezione 3.3). Il requisito di sanzioni appropriate previsto nell'ottava direttiva sarà rafforzato dall'obbligo per tutti gli Stati Membri di disporre di un sistema adeguato ed efficace di sanzioni.

Riassunto delle azioni riguardanti le sanzioni disciplinari

- 1) **Commissione/Comitato consultivo per la revisione contabile:** valutare i sistemi nazionali di sanzioni disciplinari per determinare un approccio comune ed istituire un obbligo di cooperazione nei casi internazionali.
- 2) **Commissione:** definire il principio di sistemi di sanzioni appropriati ed efficaci da includere nell'ottava direttiva aggiornata.

3.9. Trasparenza delle società di revisione contabile e delle loro reti

Esiste la preoccupazione che vi sia un'importante discrepanza tra l'immagine delle reti di società di revisione come grandi imprese internazionali e il controllo effettivo esercitato sui singoli membri della rete. Queste reti internazionali si basano sovente su accordi relativamente flessibili tra entità giuridiche distinte e indipendenti che non consentono un controllo decisivo (e l'attribuzione di responsabilità) per quanto concerne: le procedure individuali di accettazione e di conservazione della clientela, le procedure di audit, il processo di decisione a livello dei partner, ecc.. La recente implosione di una rete internazionale di società di revisione ha posto in evidenza quanto poco solidi fossero i legami che strutturavano la rete.

Di conseguenza vi è il rischio che esista un divario tra la realtà e l'opinione secondo cui uno stesso nome implicherebbe uno stesso grado elevato di qualità di audit in tutto il mondo. Per chiarire la situazione, è necessaria una trasparenza minima delle società di revisione, delle loro reti e delle loro relazioni con la rete. L'accento dovrà essere posto in particolare sull'informativa riguardante i sistemi interni di controllo della qualità di queste reti, intesi a garantire lavori di audit di qualità uniforme da parte di tutti i membri. La Commissione definirà le circostanze nelle quali è necessaria la comunicazione di tali informazioni così come gli obblighi minimi in materia. La Commissione considera la trasparenza come un obbligo naturale delle società di revisione che hanno il compito fondamentale di garantire la trasparenza dell'informativa finanziaria pubblicata dalle società.

La Commissione seguirà da vicino i lavori del Forum of Firms ⁽¹⁾.

Riassunto delle azioni riguardanti la trasparenza delle società di revisione contabile e delle loro reti

Commissione: messa a punto di obblighi di informazione per le società di revisione e le loro reti che potrebbero essere inclusi nell'ottava direttiva.

3.10. Responsabilità dei revisori

Nella sua comunicazione del 1998 sulla revisione contabile la Commissione puntualizza che secondo la maggioranza delle persone che hanno risposto al suo Libro verde l'armonizzazione della responsabilità professionale è nel contempo impossibile e inutile, ma che la categoria dei revisori l'ha incoraggiata fortemente a prendere misure in materia.

In risposta a questo invito la Commissione ha lanciato uno studio dei sistemi di responsabilità civile che è stato completato nel gennaio 2001 ⁽²⁾. Una delle conclusioni dello studio è che la responsabilità del revisore si iscrive nel quadro più ampio dei sistemi nazionali di responsabilità civile e che le differenze a livello dei revisori derivano dalle caratteristiche di base dei regimi giuridici nazionali. L'armonizzazione della responsabilità professionale è pertanto molto difficile.

La discussione dello studio nell'ambito del comitato UE per la revisione contabile ha fatto emergere un consenso sulla necessità di rendere i revisori responsabili dei loro errori. Tuttavia la categoria dei revisori è preoccupata per il concetto di responsabilità solidale che consente alle persone lese di chiedere il risarcimento della totalità di un danno ad una sola parte, senza considerazione della proporzionalità.

La Commissione considera la responsabilità del revisore come un punto di riferimento importante per la qualità della revisione e non ritiene necessario armonizzare o limitare la responsabilità del revisore. Potrebbe tuttavia rivelarsi necessario esa-

⁽¹⁾ Varato nel gennaio 2001, il Forum of Firms (FOF) è un'organizzazione di imprese internazionali che effettuano revisioni di bilanci che sono o possono essere utilizzate oltre i confini nazionali. I membri del Forum accettano di rispettare taluni obblighi, in particolare un controllo indipendente della loro qualità a livello mondiale.
Sito Internet: http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/

⁽²⁾ «A study on systems of civil liability of statutory auditors in the context of a Single Market for auditing services in the European Union» (Studio sui regimi di responsabilità civile del revisore dei conti nel contesto di un mercato unico dei servizi d'audit nell'Unione europea)
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/audit/docs/auditliability.pdf

minare l'impatto economico in senso ampio dei regimi di responsabilità in vigore.

Riassunto delle azioni riguardanti la responsabilità del revisore

Commissione: analisi dell'impatto economico dei regimi di responsabilità dei revisori.

3.11. Aspetti internazionali della strategia della Commissione; il Sarbanes Oxley Act e il mutuo riconoscimento

La presente comunicazione rafforza la politica attuale dell'Unione riguardante la revisione legale dei conti; le azioni proposte e le loro conseguenze devono essere esaminate anche nel contesto internazionale più ampio del mercato dei capitali. Sotto questo profilo l'adozione del Sarbanes-Oxley Act e le misure di implementazione adottate successivamente dalla SEC (Securities and Exchange Commission) e dal PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) negli Stati Uniti rivestono particolare interesse ed importanza.

Sin dalla fase finale dell'adozione del Sarbanes-Oxley Act a metà luglio 2002, la Commissione europea ha espresso serie preoccupazioni per quanto riguarda le soluzioni proposte, in particolare per via delle inutili ricadute sulle imprese e sui revisori della UE. Per quanto la Commissione condivida gli obiettivi del Sarbanes-Oxley Act e sia favorevole a molte sue disposizioni, le particolarità del quadro culturale e giuridico dell'Unione europea richiedono l'accettazione da parte degli Stati Uniti di soluzioni europee altrettanto efficaci. Un mercato transatlantico e mondiale dei capitali non potrà essere costruito senza il mutuo riconoscimento di questi due sistemi di regolamentazione di elevata qualità.

In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione ha identificato 7 grandi questioni controverse, che possono essere raggruppate in due categorie: governo societario e revisione dei conti. Queste questioni sono: la certificazione dei bilanci e dei sistemi di controllo interno, la registrazione delle società di revisione europee negli Stati Uniti, l'accesso diretto degli USA alle carte di lavoro dei revisori europei, l'indipendenza dei revisori, i prestiti al management delle banche e gli audit committee. Sulla base di questa analisi, la Commissione ha partecipato a discussioni con le autorità di regolamentazione, in particolare con la SEC ma anche con esponenti del Congresso USA, e ha preso parte a tavole rotonde internazionali sull'indipendenza dei revisori e sulla registrazione delle società di revisione estere presso il PCAOB. Queste discussioni avevano l'obiettivo fondamentale di far accettare l'equivalenza tra l'approccio regolamentare europeo e quello americano in materia di protezione degli investitori e delle altre parti interessate.

I risultati sono stati di vario tenore. La SEC e il PCAOB non hanno ammesso l'equivalenza come principio di base per un'esenzione generale delle imprese europee. Le concessioni accettate finora dagli Stati Uniti sono state volte soprattutto a risolvere taluni conflitti di legge.

La Commissione è particolarmente preoccupata per via delle disposizioni americane che prescrivono la registrazione delle società di revisione europee presso il PCAOB entro l'aprile 2004. La Commissione continua ad essere contraria alla registrazione obbligatoria per le seguenti ragioni:

- sistemi equivalenti di registrazione e di controllo già esistono negli Stati membri UE (dalla fine degli anni '80);
- le azioni proposte nella presente comunicazione dimostrano che la politica europea conferma l'equivalenza generale tra i due sistemi di regolamentazione;
- il sistema di vigilanza creato dal PCAOB è ancora in via di sviluppo e le conseguenze attuali o future dell'obbligo di registrazione delle società estere non sono chiare;
- ne derivano importanti conflitti di legge, sia con la legislazione comunitaria che con le leggi nazionali in materia di tutela dei dati e segreto professionale.

Per tutte queste ragioni, la Commissione mantiene la sua proposta di moratoria volta a consentire l'esame e la risoluzione dei problemi connessi alla registrazione tramite una vigilanza efficace delle società europee fondata sul mutuo riconoscimento del controllo esercitato nel paese d'origine. Questa posizione opera in ricevuto il sostegno del Consiglio ECOFIN informale del 5 aprile. Data la decisione deplorabile del PCAOB, la Commissione sollecita la SEC, che deve ancora approvare (secondo le previsioni a metà giugno) le regole adottate dal PCAOB, ad esentare le società europee dall'obbligo di registrazione sulla base della sezione 106 c della legge Sarbanes-Oxley. La discussione potrebbe proseguire nel quadro del dialogo tra le autorità di regolamentazione UE-USA sui mercati finanziari o in un contesto internazionale più ampio.

Se questo dialogo fallisse, l'Unione sarebbe indotta a prevedere altre soluzioni, come l'obbligo per le società di revisione americane di registrarsi in Europa che non contribuirebbe a creare un mercato mondiale dei capitali economicamente efficace. Per l'UE è inaccettabile che le sue società di revisione siano regolamentate dagli Stati Uniti. L'UE deve attualmente adoperarsi per avviare negoziati con gli Stati Uniti al fine di trovare una soluzione soddisfacente ben prima della scadenza finale per la registrazione dell'aprile 2004.

Giacché il mercato europeo dei capitali opera in una dimensione mondiale, l'estensione dei principi che saranno inclusi nella legislazione UE a società di revisione contabile non comunitarie che effettuano lavori di revisione nell'ambito del mercato finanziario della UE dovrebbe consentire di lavorare per il mutuo riconoscimento di soluzioni equivalenti previste in altri sistemi normativi.

Le azioni seguenti previste dalla presente comunicazione hanno una rilevanza internazionale:

Principi di revisione (cfr. 3.1)

L'obbligo di applicare nella UE i principi ISA, di elevata qualità, contribuirebbe alla creazione di un mercato interno di servizi di audit e fornirebbe una base solida per il mutuo riconoscimento internazionale delle revisioni effettuate in un paese terzo da un revisore di un paese terzo. Il Financial Stability Forum (FSF) ⁽¹⁾ considera l'applicazione dei principi di revisione internazionali ISA come uno dei 12 punti essenziali per la solidità dei sistemi finanziari. In questo contesto la Commissione osserva con rammarico che l'approccio ai principi di revisione contenuto nel Sarbanes-Oxley Act e la recente decisione del PCAOB riguardante l'emanazione dei principi di revisione negli Stati Uniti non seguono una simile direzione internazionale nel senso di un mutuo riconoscimento di un set completo di principi di revisione accettati internazionalmente e di elevata qualità. Infine una strategia comunitaria convincente riguardante l'applicazione obbligatoria degli ISA nel controllo legale dei conti nell'Unione europea a partire dal 2005 potrebbe avere effetti indiretti importanti anche in altri paesi. Potrebbe derivarne un movimento di convergenza mondiale, comparabile a quello provocato, in Australia e in Nuova Zelanda, dall'adozione del regolamento comunitario sugli IAS.

Vigilanza pubblica (cfr. 3.2)

L'introduzione, a livello comunitario, di un meccanismo di coordinamento dei sistemi nazionali di vigilanza pubblica potrebbe creare un'importante piattaforma per un dialogo con le autorità di regolamentazione di paesi terzi, compresi il PCAOB e la SEC, su questioni di audit.

Indipendenza del revisore (cfr. 3.5)

Il Sarbanes-Oxley Act e il conseguente regolamento attuativo della SEC sull'indipendenza dei revisori hanno introdotto negli USA un approccio più restrittivo e fondato su regole. Quest'ultimo non è in linea né con l'impostazione europea, fondata su principi e su misure di salvaguardia dai rischi, né con il codice di etica dell'IFAC [raccomandato dalla IOSCO (International Organisation for Securities Commissions)]. Sebbene la regolamentazione finale adottata dalla SEC il 22 gennaio 2003 abbia risposto a molte delle inquietudini in materia, la Commissione deplora che la SEC non abbia tenuto conto della sua proposta di esenzione totale. La Commissione continuerà il suo dialogo

⁽¹⁾ Creato su iniziativa dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G7, l'FSF riunisce rappresentanti di alto livello delle autorità finanziarie nazionali, delle istituzioni finanziarie internazionali, delle associazioni delle autorità di regolamentazione e di vigilanza e delle banche centrali.

con la SEC e il PCAOB sull'indipendenza dei revisori e su altre questioni collegate per trovare soluzioni atte a proteggere efficacemente e effettivamente gli interessi degli investitori e delle altre parti interessate.

Controllo della qualità (cfr. 3.6)

Il Sarbanes-Oxley Act ha modificato radicalmente il sistema di controllo della qualità delle società di revisione americane (e potenzialmente delle società di revisione estere) conferendo al PCAOB la responsabilità di effettuare ispezioni. In sostanza la raccomandazione della Commissione sul controllo della qualità va oltre l'approccio adottato nel Sarbanes-Oxley Act. La Commissione seguirà pertanto da vicino gli sviluppi negli Stati Uniti al fine di garantire l'equivalenza tra le sue regole e le (future) disposizioni americane riguardanti il controllo della qualità per le società di revisione USA che effettuano lavori di audit riguardanti il mercato europeo dei capitali.

4. APPROFONDIMENTO DEL MERCATO INTERNO DEI SERVIZI DI REVISIONE

4.1. La creazione di società di revisione nella UE

La Commissione propone di eliminare tutte le restrizioni inutili che possono ostacolare la gestione e la proprietà delle società di revisione nella UE. Le attuali disposizioni dell'ottava direttiva e le misure nazionali di attuazione non hanno prodotto condizioni eque di concorrenza e potrebbero effettivamente frenare la creazione di società di revisione europee pienamente integrate. Inoltre le disposizioni riguardanti la proprietà e la gestione di queste società dovrebbero essere riviste alla luce delle modifiche del trattato e della giurisprudenza intervenute dall'adozione dell'ottava direttiva nel 1984. Infine la Commissione sarebbe favorevole alla libera scelta della forma giuridica da parte delle società di revisione. La Commissione ritiene che occorre facilitare l'accesso al mercato delle società di revisione riducendo per quanto possibile i requisiti in materia di proprietà, entro i limiti necessari per la salvaguardia dell'indipendenza dei revisori.

4.2. La prestazione transfrontaliera di servizi di revisione

Gli sforzi dell'Unione per armonizzare taluni aspetti specifici come la formazione, i principi di revisione e l'indipendenza dei revisori hanno gettato solide basi per una migliore integrazione del mercato dei servizi di audit. Per quanto l'ottava direttiva indichi espressamente nel suo preambolo che non è fondata sul principio del mutuo riconoscimento, talune delle sue disposizioni si prestano chiaramente all'applicazione di questo principio. Queste disposizioni saranno riviste alla luce della recente proposta di direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁾, che mira a consentire la fornitura transfrontaliera di servizi sulla base delle qualifiche acquisite nello Stato di origine.

⁽¹⁾ Bruxelles, 7.3.2002 COM(2002)119 def. 2002/0061(COD).

Allo stadio attuale la Commissione non considera appropriata l'applicazione della regolamentazione dello Stato membro d'origine nel caso dei revisori legali dei conti. Il controllo legale dei conti richiede una conoscenza profonda delle leggi dello Stato membro ospitante in materia di informativa finanziaria, tassazione, diritto delle società, sicurezza sociale, ecc. Finché queste leggi non saranno sufficientemente simili, è pertanto necessario mantenere, per i revisori legali dei conti, le misure di salvaguardia specifiche che accompagnano il mutuo riconoscimento. Sotto questo profilo, tutti i membri del comitato UE per la revisione contabile sono favorevoli al mantenimento del sistema attuale che lascia agli Stati membri il potere di scegliere il metodo migliore per verificare che un revisore proveniente da un altro Paese disponga delle conoscenze necessarie. Questo approccio può essere giustificato dalla necessità di preservare l'interesse generale garantita a livello europeo dalla direttiva rilevante.

4.3. Struttura del mercato europeo dell'audit e accesso a questo mercato

Gli scandali in materia di informativa finanziaria verificatisi negli Stati Uniti hanno determinato la fine di uno delle cinque grandi (Big Five) reti internazionali di società di revisione contabile. Di conseguenza ne restano solo quattro. Ciò potrebbe creare problemi di concorrenza in taluni segmenti del mercato dei servizi di audit come quello delle società quotate. Un grado troppo elevato di concentrazione potrebbe complicare sempre più l'accesso al mercato delle società di revisione della UE. L'incidenza su questo mercato del venir meno di una delle grandi reti viene valutata attualmente, paese per paese, dal dipartimento responsabile della Commissione. Anche il Parlamento europeo ha espresso preoccupazioni per questa concentrazione del mercato dell'audit nella UE. Negli USA il Sarbanes-Oxley Act ha ordinato al Comptroller General degli USA di condurre uno studio sulla concentrazione delle società di revisione contabile dal 1989 e sulle conseguenze potenziali di una limitazione della concorrenza. La Commissione propone di realizzare uno studio sulla struttura attuale del mercato/dei mercati dell'audit nella UE.

Riassunto delle azioni riguardanti l'approfondimento del mercato interno dei servizi di audit

- 1) **Commissione:** facilitare la creazione di società di revisione eliminando le restrizioni in materia di proprietà e di gestione previste dall'articolo 2 dell'ottava direttiva.
- 2) **Commissione:** esentare i servizi di audit dall'applicazione della proposta riguardante il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali con una modifica dell'ottava direttiva sul diritto delle società volta ad imporre una prova attitudinale come condizione per il mutuo riconoscimento.
- 3) **Commissione:** condurre uno studio sulla struttura del mercato dell'audit dell'Unione europea e sull'accesso a questo mercato.

PIANO D'AZIONE IN 10 PUNTI RIGUARDANTE LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Priorità a breve termine 2003-2004

Azione	Descrizione
Aggiornare l'ottava direttiva	La Commissione presenterà una proposta volta a trasformare l'ottava direttiva sul diritto delle società, che risale al 1984, in una direttiva ad ampio raggio basata su principi e applicabile a tutti i controlli legali dei conti effettuati nella UE. L'ottava direttiva aggiornata fisserà principi sufficientemente chiari applicabili nei settori seguenti: vigilanza pubblica, controllo esterno della qualità, indipendenza dei revisori, codice di etica, principi di revisione, sanzioni disciplinari, nomina, e revoca dei revisori legali dei conti.
Rafforzare l'infrastruttura di regolamentazione della UE	La proposta di ottava direttiva aggiornata prevederà anche la creazione di un comitato di regolamentazione per la revisione contabile. La Commissione adotterà conformemente alle procedure di comitatologia le misure di implementazione dei principi fissati nella direttiva. L'attuale comitato UE per la revisione contabile, ridenominato comitato consultivo per la revisione contabile, composto da rappresentanti degli Stati membri e dei revisori, proseguirà i suoi lavori in qualità di comitato consultivo.
Rafforzare a livello comunitario la vigilanza pubblica sui revisori	La Commissione e il comitato consultivo per la revisione contabile analizzeranno i sistemi di vigilanza pubblica esistenti. La Commissione elaborerà requisiti minimi (principi) in materia che verranno inclusi nell'ottava direttiva. La Commissione definirà un meccanismo di coordinamento a livello della UE per riunire i sistemi nazionali di vigilanza pubblica in una rete comunitaria efficace.
Uso obbligatorio dei principi di revisione internazionali (ISA) per tutti i controlli legali dei conti UE a partire dal 2005	La Commissione e il comitato consultivo per la revisione contabile prepareranno azioni tendenti a garantire l'attuazione effettiva degli ISA a partire dal 2005. Queste azioni includono: l'analisi dei requisiti di revisione della UE e degli Stati membri non coperti dagli ISA; la messa a punto di una procedura di omologazione; la messa a punto di una relazione di revisione comune e di traduzioni di elevata qualità; la Commissione lavorerà al miglioramento del processo di emanazione dell'IFAC/IAASB, garantendo in particolare che tenga pienamente conto dell'interesse generale. Il principio dell'osservanza degli ISA sarà incluso nell'ottava direttiva. In caso di risultati soddisfacenti dell'analisi preliminare, la Commissione proporrà uno strumento vincolante che imponga l'uso degli ISA a partire dal 2005.

Priorità a medio termine 2004-2006

Azione	Descrizione
Migliorare i sistemi di sanzioni disciplinari	La Commissione e il comitato consultivo per la revisione contabile valuteranno i sistemi nazionali di sanzioni disciplinari per determinare un approccio comune ed istituire un obbligo di cooperazione nei casi internazionali. La Commissione rafforzerà i requisiti esistenti introducendo nell'ottava direttiva aggiornata il principio di sistemi appropriati ed efficaci di sanzioni.
Rendere trasparenti le società di revisione e le loro reti	La Commissione elaborerà obblighi di informazione per le società di revisione riguardanti tra l'altro le loro relazioni con le reti internazionali.
Governo societario; rafforzare gli audit committee e il controllo interno	La Commissione e il comitato consultivo per la revisione contabile lavoreranno sui punti seguenti: nomina, revoca e remunerazione dei revisori legali dei conti e comunicazione con questi ultimi. La Commissione e il comitato consultivo per la revisione contabile esamineranno la situazione attuale nell'Unione europea per quanto riguarda la partecipazione del revisore legale dei conti alla valutazione dei sistemi di controllo interno ai fini dell'eventuale presentazione di una proposta sulla materia.

Azione	Descrizione
Rafforzare l'indipendenza del revisore e il codice di etica	La Commissione effettuerà uno studio sull'impatto di un approccio più restrittivo sui servizi aggiuntivi alla revisione forniti ai clienti dalle società di revisione. La Commissione continuerà, con la SEC e il PCAOB, il dialogo tra autorità di regolamentazione UE-USA sull'indipendenza del revisore, al fine di ottenere il riconoscimento dell'equivalenza dell'approccio comunitario. La Commissione e il comitato consultivo per la revisione contabile analizzeranno i codici di etica degli Stati membri e dell'IFAC, per stabilire le eventuali azioni appropriate da adottare.
Approfondimento del mercato interno dei servizi di revisione	La Commissione si adopererà per facilitare la creazione di società di revisione proponendo di eliminare, nell'ottava direttiva, le restrizioni in vigore in materia di proprietà e di gestione. La Commissione esenterà i servizi di revisione dall'applicazione della sua proposta sul riconoscimento delle qualifiche professionali con una modifica che integri il principio del mutuo riconoscimento nell'ottava direttiva. La Commissione realizzerà uno studio sulla struttura del mercato dell'audit nella UE e sull'accesso a tale mercato.
Esaminare la responsabilità dei revisori	La Commissione realizzerà uno studio che analizzi l'impatto economico dei regimi di responsabilità del revisore.

Elenco delle sigle

FEE: European Federation of Accountants

FSF: Financial Stability Forum

IAASB: International Auditing and Assurance Standards Board

IAS: International Accounting Standards: principi contabili internazionali

IFAC: International Federation of Accountants

IOSCO: International Organisation for Securities Commission

ISA: International Standards on Auditing: principi di revisione internazionali

PCAOB: Public Company Accounting Oversight Board

SEC: Securities and Exchange Commission

PMI: Piccole e medie imprese

SOA: Sarbanes-Oxley Act

Comunicazione della Commissione relativa alla procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 96/67/CE del Consiglio

(2003/C 236/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 96/67 del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità ⁽¹⁾, la Commissione è stata incaricata di pubblicare, a titolo informativo, su indicazione degli Stati membri l'elenco degli aeroporti interessati dalla direttiva.

	Aeroporti aventi un traffico annuale superiore a 2 milioni di movimenti di passeggeri o a 50 000 tonnellate di merci (2002)	Aeroporti aventi un traffico annuale superiore a un milione di movimenti di passeggeri o a 25 000 tonnellate di merci (2002)	Altri aeroporti aperti al traffico commerciale
Belgio	Brussels, Oostende, Liège-Bierset	Charleroi	Antwerpen
Danimarca	Copenhagen-Kastrup	Billund	Aars, Anholt, Århus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Bornholm, Sønderborg, Vojens, Thisted, Stauning, Skive, Roskilde, Hadsund, Herning, Kalundborg, Koster Vig, Læsø, Lemvig, Lolland-Falster, Viborg, Tønder, Sydfyn, Sindal, Padborg, Ærø, Randers, Ringsted, Kolding, Spjald, Morsø, Samsø
Germania	Berlin-Tegel, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover-Langenhagen, Stuttgart, München, Nürnberg, Leipzig-Halle, Köln-Bonn	Berlin-Schönefeld, Bremen, Dortmund, Dresden, Münster/Osnabrück, Paderborn-Lippstadt	Augsburg-Mühlhausen, Berlin-Tempelhof, Borkum, Braunschweig, Eggersdorf, Emden, Erfurt, Frankfurt-Hahn, Friedrichshafen, Heringsdorf, Hof, Harle, Juist, Karlsruhe/Baden-Baden, Kassel-Calden, Kiel-Holtenau, Lübeck-Blankensee, Mannheim-City, Mönchengladbach, Niederrhein, Norden-Norddeich, Nordeney, Oehna, Saarbrücken-Ensheim, Schönhofen, Schwerin-Parchim, Siegerland, Strausberg, Wangerooge, Westerland-Sylt, Wilhelmshaven-Mariensiel
Grecia	Athinai, Iraklion, Thessaloniki, Rodos, Kerkira	Chania, Kos	Alexandroupoulis, Araxos, Ioannina, Kalamata, Kastoria, Kavala, Kozani, Nea Anchialos, Preveza, Astypalaia, Chios, Ikaria, Karpathos, Kasos, Kastelorizo, Kefallonia, Kithira, Milos, Leros, Limnos, Mikonos, Milos, Mitilini, Naxos, Paros, Samos, Santorini, Siros, Sitia, Skiathos, Skiros, Zakynthos
Spagna	Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid, Málaga, Menorca, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Valencia	Santiago, Vitoria	Almería, Asturias, Badajoz, Córdoba, Coruña, El Hierro, Gerona, Gomera, Granada, Jerez, La Coruña, La Palma, León, Madrid-C. Vientos, Melilla, Murcia, Pamplona, Reus, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Santander, Valladolid, Vigo, Zaragoza
Francia	Paris-CDG, Paris-Orly, Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Lyon-Saint Exupéry, Toulouse-Blagnac, Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac	Ajaccio-Campo dell'Oro, Clermont-Ferrand-Auvergne, Fort de France-Le Lamentin, Montpellier-Méditerranée, Nantes-Atlantique, Pointe-à-Pitre-Le Raizet, St. Denis-Gillot, Strasbourg-Entzheim	Lille-Lesquin, Bastia-Poretta, Toulon-Hyères, Brest-Guipavas, Biarritz-Bayonne-Anglet, Pau-Pyrénées, Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Perpignan-Rivesaltes, Rennes-St. Jacques, Grenoble-St. Geoirs, Nîmes-Garons, Metz-Nancy-Lorraine, Figari-Sud Corse, Beauvais-Tille, Calvi-St. Catherine, Lorient Lann-Bihoué, Quimper-Pluguffan, Avignon-Caumont, Limoges-Bellegarde, Le Havre-Octeville, St. Étienne-Bouthéon, Rodez-Marcillac, Chambéry-Aix les Bains, Béziers-Vias, Lannion-Servel, Annecy-Meythet, Caen-Carpiquet, Cayenne-Rochambeau, Poitiers-Biard, Cherbourg-Maupertus, La Rochelle-Laleu, Périgueux-Bassillac, Rouen-Vallée de la Seine, Brive-La Roche, Dinnard-Pleurduit-St. Malo, Agen-La-Garenne, Deauville-St. Gatten, Dijon-Longvic, Castres-Mazamet, Bergerac-Roumanièrre, Reims-Champagne, St. Brieux-Armor, Angoulême-Brie-Champniers, Aurillac, Carcassonne-Salvaza, Tours-St. Symphorien, Epinal-Mirecourt, Ouessant, Ile d'Yeu-le-Grand Phare, Le Mans-Arnage, Roanne-Renaion, Le Puy-Loudes, Dole-Tavaux, La Mole, Le Touquet-Paris-Plage, Châteauroux-Deols, Auxerre-Branches, Valence-Chabeuil, Montluçon-Gueret, Courchevel, Niort-Souché, Colmar-Houssen, Cognac-Chateaubernard, Laval-Entrammes, Troyes-Barbère, Valenciennes-Denain, Gap-Tallard, Calais-Dunkerque, Morlaix-Ploujean, Vichy-Charmeil, Charleville-Mezières, Bourges, Rochefort-St. Agnant, La-Roche-sur-Yon-Les-Ajoncs, Cahors-Lalbenque, Granville, Albi-Le-Sequestre, Moulins-Montbeugny, Aubenas-Vals-Lanas

⁽¹⁾ GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.

	Aeroporti aventi un traffico annuale superiore a 2 milioni di movimenti di passeggeri o a 50 000 tonnellate di merci (2002)	Aeroporti aventi un traffico annuale superiore a un milione di movimenti di passeggeri o a 25 000 tonnellate di merci (2002)	Altri aeroporti aperti al traffico commerciale
Irlanda	Dublin, Shannon	Cork	Knock, Kerry, Galway, Donegal, Sligo, Waterford
Italia	Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Milano-Linate, Napoli, Bologna, Catania, Palermo, Bergamo, Venezia, Torino, Verona, Cagliari	Olbia, Firenze, Bari, Pisa, Verona, Genova-Sestri	Albenga, Alghero-Fertilia, Ancona-Falconara, Aosta, Biella-Cerrione, Bolzano, Brescia, Brindisi-Papola Casale, Crotone, Cuneo-Levaldigi, Foggia-Gino Lisa, Forlì, Grosseto, Lamezia Terme, Lampedusa, Marina di Campo, Padova, Pantelleria, Parma, Perugia-Sant'Egidio, Pescara, Reggio Calabria, Rimini-Miramare, Roma-Ciampino, Roma Urbe, Siena-Ampugnano, Taranto-Grottaglie, Tortoli, Trapani-Birgi, Treviso-Sant'Angelo, Trieste-Ronchi dei Legionari, Vicenza
Lussemburgo	Luxembourg		
Paesi Bassi	Amsterdam-Schiphol		Rotterdam, Maastricht-Aachen, Eindhoven, Groningen-Eelde, Twente-Enschede
Austria	Vienna	Salzburg	Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz
Portogallo	Lisboa, Faro, Funchal, Porto-Sà Carneiro		Braga, Chaves, Coimbra, Corvo, Evora, Flores, Horta, Lages, Porto Santo, Santa Maria, Pico, Saõ Jorge, Cascais/Tires, Graciosa, Vila Real, Covilhã, Viseu, Bragança, Ponta Delgada, Portimao, Sines, Vilar de Luz (Maia)
Finlandia	Helsinki-Vantaa		Oulu, Turku, Rovaniemi, Vaasa, Kuopio, Tampere-Pirkkala, Jyväskylä, Joensuu, Maarianhamina, Ivalo, Kajaani, Kruunupyy, Kemi-Tornio, Kittilä, Pori, Kuusamo, Savonlinna, Lappeenranta, Varkaus, Helsinki-Malmi, Enontekiö, Mikkeli, Seinäjoki
Svezia	Göteborg-Landvetter, Stockholm-Arlanda	Malmö-Sturup, Stockholm-Bromma	Ängelholm, Arvika, Arvidsjaur, Borlänge, Eskilstuna, Falköping, Gällivare, Ljungby/Feringe, Ljungbyhed, Ludvika, Gävle-Sandviken, Gothenburg-Säve, Hagfors, Halmstad, Hemavan, Helsingborg/Hammen, Hultsfred, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Karlstad, Kiruna, Kramfors, Kristianstad, Lidköping, Linköping/Malmen, Linköping/SAAB, Luleå/Kallax, Lycksele, Malmo/Hammen, Mora/Siljan, Norrköping/Kungsängen, Oskarshamn, Pajala, Ronneby, Satenas, Skellefteå, Skövde, Stockholm/Bromma, Stockholm/Skavsta, Stockholm/Västerås, Storuman, Stromstadt/Nasinge, Sundsvall/Härnösand, Sveg, Söderhamn, Torsby/Fryklanda, Trollhättan-Vänersborg, Umeå, Uppsala, Vilhelmina, Visby, Växjö-Kronoberg, Örebro, Örnköldsvick, Östersund/Frösön
Regno Unito	Aberdeen, Belfast-International, Birmingham, Bristol, Edinburgh, East-Midlands, Glasgow, Liverpool, London-Heathrow, London-Gatwick, London-Stansted, Luton, Manchester, Newcastle	Belfast-City, Cardiff Wales, Kent International, Leeds Bradford, London City, Prestwick	Southampton, Teesside, Inverness, Sumburgh, Humberside, Bournemouth, Norwich, Exeter, St. Mary's (Scilly), Penzance, Plymouth, Scatsta, Stornway, Kirkwall, Blackpool, City of Derry, Sheffield, Benbecula, Tresco (Scilly), Wick, Cambridge, Islay, Isle of Man, Dundee, Campbeltown, Barra, Biggin Hill, Battersea, Tiree, Lerwick, Southend, Lydd, Hawarden, Coventry, Gloucester, Shoreham, Unst, Carlisle, Barrow, Newquay, Fermanagh

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 236/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 2.9.2003**Stato membro:** Italia**N. dell'aiuto:** N 121/03**Titolo:** Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura

Obiettivo: La misura notificata è un piano di ricomposizione fondiaria da attuare mediante leasing a lungo termine dei terreni. L'aiuto sarà concesso ai proprietari di terreni agricoli che accettano di cessare definitivamente la propria attività e di dare in leasing i loro terreni attraverso l'Ismea, l'organismo italiano di gestione fondiaria. L'aiuto è inteso a favorire il prepensionamento, la cessazione delle attività agricole di imprese a scarsa redditività e il trasferimento di terreni da parte di proprietari di aziende agricole che non sono imprenditori agricoli a titolo principale

Fondamento giuridico: Schema di delibera ISMEA «Modalità di intervento dell'Ismea per favorire il riordino fondiario ed il ricambio generazionale in agricoltura»

Stanziamiento: 500 000 euro per il 2003**Intensità o importo dell'aiuto:**

Prepensionamento: 15 000 euro annui e 150 000 euro totali

Imprese a scarsa redditività: 50 000 euro.

Trasferimento di terreni da parte dei proprietari di aziende agricole che non sono imprenditori agricoli a titolo principale: 150 000 euro

Durata: Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

seguito di condizioni meteorologiche avverse nel periodo gennaio-ottobre 2001 (progetto di decreto interministeriale che modifica il regime di aiuto approvato nell'ambito del dossier N 376/02, e relative modifiche)

Obiettivo: Aiuto destinato a indennizzare gli agricoltori per i danni subiti a seguito di avversità meteorologiche

Fondamento giuridico: Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε αγρότες των οποίων οι εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου/Οκτωβρίου 2001 (σχέδιο διυπουργικής απόφασης)

Stanziamiento: 7 500 000 euro

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile in funzione dei danni

Durata: 4 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 1.9.2003**Stato membro:** Italia (Toscana)**N. dell'aiuto:** N 174/03

Titolo: Programma per la tutela di razze locali minacciate di estinzione (2003-2005)

Obiettivo: I progetti sono finalizzati a migliorare la base genetica e la variabilità di razze locali minacciate di estinzione.

Fondamento giuridico: Deliberazione del Consiglio regionale n. 9 del 31.3.2003 relativa alla proposta di programma di interventi per la tutela delle razze reliquia autoctone in pericolo di estinzione, nel triennio 2003-2005

Stanziamiento: 80 000 euro all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: L'aiuto è destinato per il 40 % all'acquisto di riproduttori maschi di qualità pregiata registrati nei corrispondenti alberi genealogici e per il 25 % all'acquisto di riproduttrici femmine di qualità pregiata. 40 % è infine destinato a progetti basati su programmi di monta specifici

Data di adozione della decisione: 2.9.2003**Stato membro:** Grecia**N. dell'aiuto:** N 156/03

Titolo: Concessione di un aiuto finanziario a favore degli agricoltori e degli allevatori le cui aziende hanno subito danni a

Durata: 2003-2005

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 2.9.2003

Stato membro: Belgio (Fiandre)

N. dell'aiuto: N 215/03

Titolo: Indennizzo dei danni conseguenti all'insorgenza di epizootie e fitopatie (modifica di un programma in corso) e misure di attuazione relative all'influenza aviaria

Obiettivo: Indennizzo dei danni conseguenti all'insorgenza di una epizootia

Fondamento giuridico: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan investeringen en aan de installatie in de landbouw.

Ontwerp van Ministerieel Besluit tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan investeringen en aan de installatie in de landbouw

Stanziamiento:

— Modifica di un programma in corso: non è stato fissato alcuno stanziamento.

— Misure di attuazione:

1. abbuono di interessi: 392 943 EUR e garanzia: non è stato fissato alcuno stanziamento;
2. sovvenzione: 4 679 184 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Meno del 100 %

Durata:

— Programma in corso quale modificato: indeterminata.

— Misure di attuazione:

1. abbuono di interessi e garanzia: 2003-2005;
2. sovvenzione: una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 1.9.2003

Stato membro: Italia (Lombardia)

N. dell'aiuto: N 241/03

Titolo: Intervento a sostegno del mancato reddito dell'azienda Zanetti Luigi e Vittorio, cascina Belvedere — Comune di Calcio (Bergamo)

Obiettivo: Sostenere il reddito dell'azienda in questione, contaminata da PCB

Fondamento giuridico: «Intervento a sostegno del mancato reddito dell'azienda Zanetti Luigi e Vittorio, cascina Belvedere — Comune di Calcio (Bergamo)»

Stanziamiento: 302 125,5 euro

Intensità o importo dell'aiuto: 302 125,5 euro

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 1.9.2003

Stato membro: Italia (Lombardia)

N. dell'aiuto: N 257/03

Titolo: Indennità compensative in zone svantaggiate

Obiettivo: Regime di aiuto per le indennità compensative in zone svantaggiate

Fondamento giuridico: Delibera della Giunta regionale n. 12682 del 10.4.2003, relativa a criteri regionali per la concessione di un regime di aiuti denominato «indennità compensativa in zone montane»

Stanziamiento: 8 000 000 EUR all'anno per i primi tre anni

Intensità o importo dell'aiuto: Sulla base del regime semplificato o annuale (95 EUR/ettaro per le superfici foraggiere con allevamento, le superfici dedicate alla produzione di olio d'oliva e frutta e le superfici viticole e 300 EUR/ettaro per le superfici viticole della Valtellina)

Durata: La durata del regime è di 10 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 1.9.2003

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 263/03

Titolo: Effettuazione dei test TSE sui capi ovini e caprini morti

Obiettivo: Il regime di aiuto notificato, che durerà fino al 2008, è inteso a coprire i costi legati alla rimozione e allo smaltimento degli ovini e dei caprini morti in azienda nel Regno Unito e all'effettuazione dei test TSE sui suddetti capi

Fondamento giuridico: Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾ e successive modifiche;

disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (CE) n. 999/2001:

TSE (England) Regulations 2002 (SI 2002/843)

TSE (England) Amendment Regulations 2002 (SI 2002/1353)

TSE (England) Amendment (N. 2) Regulations 2002 (SI 2002/2860)

TSE (Wales) Regulations 2002 (SI 2002/1416)

TSE (Scotland) Regulations 2002 (SI 2002/255)

Transmissible Spongiform Encephalopathy Regulations (Northern Ireland 2002) (SR 2002/225)

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001.

Stanziamiento:

2003/2004: 2,00 milioni di GBP per la Gran Bretagna e 0,053 milioni di GBP per l'Irlanda del Nord

2004/2005: 2,08 milioni di GBP per la Gran Bretagna e 0,055 milioni di GBP per l'Irlanda del Nord

2005/2006: 2,16 milioni di GBP per la Gran Bretagna e 0,057 milioni di GBP per l'Irlanda del Nord

2006/2007: 2,24 milioni di GBP per la Gran Bretagna e 0,06 milioni di GBP per l'Irlanda del Nord

2007/2008: 2,34 milioni in GBP per la Gran Bretagna e 0,062 milioni di GBP per l'Irlanda del Nord

Intensità o importo dell'aiuto: 100 %

Durata: Fino al 2008

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 1.9.2003

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 264/03

Titolo: Test per il rilevamento delle EST su ovini e caprini destinati al consumo umano

Obiettivo: Il regime d'aiuto notificato, che sarà valido fino al 2008, è destinato a coprire i costi del test obbligatorio per il rilevamento delle EST degli ovini e dei caprini provenienti dal Regno Unito di età superiore ai 18 mesi, destinati al consumo umano

Fondamento giuridico: Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, modificato da;

provvedimenti nazionali di applicazione del regolamento (CE) n. 999/2001:

TSE (England) Regulations 2002 (SI 2002/843)

TSE (England) Amendment Regulations 2002 (SI 2002/1353)

TSE (England) Amendment (N. 2) Regulations 2002 (SI 2002/2860)

TSE (Wales) Regulations 2002 (SI 2002/1416)

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001.

TSE (Scotland) Regulations 2002 (SI 2002/255)

Transmissible Spongiform Encephalopathy Regulations (Northern Ireland 2002) (SR 2002/225)

Stanziamiento:

2003/2004: 10,7 milioni di GBP alla Gran Bretagna e 0,2 milioni di GBP all'Irlanda del Nord

2004/2005: 11,13 milioni di GBP alla Gran Bretagna e 0,21 milioni di GBP all'Irlanda del Nord

2005/2006: 11,57 milioni di GBP alla Gran Bretagna e 0,22 milioni di GBP all'Irlanda del Nord

2006/2007: 12,04 milioni di GBP alla Gran Bretagna e 0,23 milioni di GBP all'Irlanda del Nord

2007/2008: 12,52 milioni di GBP alla Gran Bretagna e 0,23 milioni di GBP all'Irlanda del Nord

Intensità o importo dell'aiuto: 100 %

Durata: Fino al 2008

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 1.9.2003

Stato membro: Italia (Toscana)

N. dell'aiuto: N 656/02

Titolo: Bando di concorso: accesso ai contributi regionali per attività promozionali nel settore agricolo e agro-alimentare

Obiettivo: Fornire aiuti per attività di promozione, pubblicità, miglioramento qualitativo, assistenza tecnica e formazione nel settore agricole e agro alimentare (prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato)

Fondamento giuridico: Bando di concorso. Legge regionale 14 aprile 1997, n. 28, articolo 10, comma 4

Stanziamiento: 400 000 euro per l'anno 2003

Intensità o importo dell'aiuto: Un massimo del 50 % per ogni misura

Durata: 5 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 2.9.2003

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 693/02

Titolo: Modifiche del Farm Waste Grant Scheme

Obiettivo: Il Farm Waste Grant (Nitrate Vulnerable Zones) Scheme ha lo scopo di consentire agli agricoltori delle zone vulnerabili di nitrati situate in Inghilterra di rispettare le restrizioni allo spargimento di effluenti di allevamento sulle terre di tali zone. L'aiuto è destinato a contribuire al costo di investimenti relativi alla realizzazione o al miglioramento di impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti agricoli per quanto riguarda i reflui zootecnici e gli effluenti di insilato

Fondamento giuridico: The Farm Waste Grant (Nitrate Vulnerable Zones) (England and Wales) Scheme 1996 as amended; Protection of Water against Agricultural Nitrate Pollution (England and Wales) Regulations 1996

Stanziamiento: 2003-2006: 13 milioni di GBP

Intensità o importo dell'aiuto: 40 %

Durata: Dal 2003 al 16 aprile 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 2.9.2003

Stato membro: Italia (Marche)

N. dell'aiuto: N 741/01

Titolo: Piano di ristrutturazione dell'azienda agricola CE.MA.CO SpA

Obiettivo: Risanare la situazione di un'impresa in difficoltà.

Fondamento giuridico: Legge regionale n. 56/97, articolo 2, comma 1, lettera b) («Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà»)

Stanziamiento: 774 685,3 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 774 685,3 EUR

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 1.9.2003

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: N 781/02

Titolo: Aiuto a favore del progetto d'investimento della società Biofata SpA

Obiettivo: Investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti

Fondamento giuridico: Delibera CIPE «Contratto di programma tra il ministero delle attività produttive e la società Biofata SpA»

Stanziamiento: 19 701 450 euro

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % per i prodotti ripresi nell'allegato I del trattato. Tasso previsto dal regime d'aiuto N 715/99 per i prodotti non ripresi nell'allegato I del trattato

Durata: 16 mesi (durata dei lavori)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 1.9.2003

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: NN 79/01 (ex N 512/01)

Titolo: Aiuti al settore dell'olio d'oliva

Obiettivo: Finanziare azioni di ricerca e sperimentazione, che si tratti di azioni di assistenza tecnica o azioni di promozione a beneficio del settore

Stanziamiento: 540 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Massimale del 100 %

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 1.9.2003

Stato membro: Irlanda

N. dell'aiuto: NN 123/A/2000 (ex N 624/99)

Titolo: Regime di indennità compensative per le perdite derivanti dall'inclusione di terreni agricoli nella rete «Natura 2000»

Obiettivo: Compensare gli agricoltori per le perdite effettive di reddito derivanti dall'applicazione degli impegni agroambientali connessi all'inclusione di determinati siti nelle rete «Natura 2000» e dalla riduzione delle quote o del carico di bestiame nei terreni comunali

Stanziamiento: Approssimativamente 6,35 milioni di EUR/anno

Intensità o importo dell'aiuto: 100 % delle perdite di reddito effettive, con un importo massimo di 450 EUR/ha

Altre informazioni: Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 236/05)

Data di adozione della decisione:	3.9.2003
Stato membro:	Belgio (Vallonia)
N. dell'aiuto:	N 16B/03
Titolo:	Incentivi della Regione della Vallonia a favore delle PMI del settore agricolo
Obiettivo:	Favorire gli investimenti delle PMI che attuano la politica di sviluppo sostenibile definita dal governo della Vallonia
Fondamento giuridico:	Avant-projet de décret et projet d'Arrêté se substituant à la loi de réorientation économique du 4 août 1978, modifiée par le Décret du 25 juin 1992
Stanziamiento:	Sovvenzioni per 112,15 milioni di euro nel 2003 (per tutte le PMI)
Intensità o importo dell'aiuto:	Variabile
Durata:	Fino al 31 dicembre 2003
Altre informazioni:	Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 236/06)

Data di adozione della decisione: 24.7.2003**Stato membro:** Danimarca**N. dell'aiuto:** N 18/03**Titolo:** Fondo per l'agricoltura biologica**Obiettivo:** Il Fondo per l'agricoltura biologica intende promuovere la produzione agricola biologica attraverso il sostegno alla commercializzazione, alla ricerca e alla sperimentazione, allo sviluppo di prodotti e ad attività di consulenza**Fondamento giuridico:**

Lov om administration af EF's forordninger om fælles markedsordninger for landbrugsprodukter

Vedtægter for fonden for økologisk landbrug

Administrative instrukser om produktion og promillefondene inden for landbrug og gartneri

Revisionsinstrukser om produktion og promillefondene inden for landbrug og gartneri

Stanziamento: 10 968 512 DKK (1 476 107 EUR) per il 2003**Intensità o importo dell'aiuto:** 80 % dei costi per tutte le misure, ad eccezione delle misure di commercializzazione, per le quali l'intensità dell'aiuto è pari al 50 %**Durata:** 2003-2009

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Fondamento giuridico:** Wet van 25 mei 1998 houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten ingeval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen**Stanziamento:** Non disponibile**Intensità o importo dell'aiuto:** Inferiore al 100 %**Durata:** 2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 17.7.2003**Stato membro:** Francia**N. dell'aiuto:** N 107/03**Titolo:** Aiuti a favore del settore ovino**Obiettivo:** Dare impulso al settore ovino**Stanziamento:** 6 milioni di EUR/anno**Intensità o importo dell'aiuto:** Variabile**Durata:** 3 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 24.7.2003**Stato membro:** Paesi Bassi**N. dell'aiuto:** N 42/A/03**Titolo:** Risarcimento dei danni provocati dalle inondazioni della Mosa**Obiettivo:** Risarcire i danni causati da una catastrofe naturale**Data di adozione della decisione:** 24.7.2003**Stato membro:** Italia (Toscana)**N. dell'aiuto:** N 126/03**Titolo:** Strade del vino, dell'olio extra vergine di oliva e dei prodotti agroalimentari

Obiettivo: Il regime di aiuto è destinato a finanziare la realizzazione dell'infrastruttura delle «Strade» e ad organizzare una serie di attività promozionali intese a potenziare il turismo agrituristico nella regione

Fondamento giuridico: Proposta di legge di iniziativa della giunta regionale n. 17/02. N. proposta al Consiglio 221/2002, approvata dal Consiglio, Atti del Consiglio n. 11

Stanziamiento: Il contributo pubblico ammonterà a 100 000 EUR per il 2004, i successivi stanziamenti saranno determinati anno per anno dalla legge finanziaria

Intensità o importo dell'aiuto: Per le misure promozionali: il 40 % o il 50 % dei costi ammissibili. Per tutte le altre misure: l'aiuto è concesso ai sensi del regolamento sugli aiuti «de minimis» [regolamento (CE) n. 69/2001]

Durata: Indeterminata

Altre informazioni: La autorità italiane si sono impegnate a presentare una relazione sull'attuazione del regime, corredata di campioni rappresentativi del materiale pubblicitario utilizzato

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.7.2003

Stato membro: Spagna (Navarra)

N. dell'aiuto: N 129/03

Titolo: Aiuti intesi a coprire i costi sostenuti per i test BSE

Obiettivo: La protezione della salute animale ed umana tramite la concessione degli aiuti per coprire i costi dei test BSE

Fondamento giuridico: Proyecto de orden Foral por la que se establecen ayudas públicas en relación con las pruebas de detección de las encefalopatías espongiformes transmisibles

Stanziamiento: 400 000 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Sino al 100 % del costo con un importo massimo di 40 EUR per test

Durata: Sino al 2013

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.7.2003

Stato membro: Svezia

N. dell'aiuto: N 164/03

Titolo: Aiuti per i test TSE e BSE

Obiettivo: Scopo della misura di aiuto è la realizzazione dei test BSE e TSE sugli ovini, caprini e bovini che costituiscono un rischio, a tutela della salute animale ed umana

Fondamento giuridico: Riksdagens beslut avseende regeringens proposition 2002/2003:1. Budgetpropositionen för år 2003

Stanziamiento: Il costo è stimato a 22 milioni di SEK (circa 2,4 milioni di EUR) all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 100 %

Durata: Il regime entrerà in vigore nel 2003. Qualsiasi proroga dipenderà dalle decisioni annue del parlamento svedese. Esso non si protrarrà, tuttavia, oltre il 2013

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 15.7.2003

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 171/03

Titolo: Assicurazione contro taluni rischi agricoli

Obiettivo: Favorire la diffusione dell'assicurazione contro i rischi agricoli

Fondamento giuridico: Projet de Décret fixant pour 2003 les modalités d'application de l'article L.361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

Stanziamiento: 10 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 50 % al massimo

Durata: 1 anno

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.7.2003

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 215/A/02

Titolo: Aiuti del Consiglio generale del dipartimento Hautes-Pyrénées

Obiettivo: Contribuire al miglioramento dei redditi agricoli e delle condizioni di vita, di lavoro e di produzione degli imprenditori agricoli

Stanziamiento: 664 305 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Dal 40 al 50 % dei costi degli investimenti

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.7.2003

Stato membro: Italia (Piemonte)

N. dell'aiuto: N 268/03

Titolo: Modifica della decisione SG(03) 229602 della Commissione del 5.5.2003 concernente l'aiuto N 428/01 «Legge regionale 25.5.2001. Costituzione del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti di origine animale»

Obiettivo: Aumentare al 100 % il tasso di aiuto per i capi morti a partire del 1° gennaio 2004 per la rimozione dei capi morti, che devono essere smaltiti, e la distruzione delle relative carcasse, qualora sussista l'obbligo di effettuare i test TSE sugli animali di cui trattasi

Fondamento giuridico: Legge regionale 25.5.2001 «Costituzione del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari»

Stanziamiento: Circa 6,5 milioni di EUR per il primo anno

Intensità o importo dell'aiuto: Specificati nella lettera allo Stato membro

Durata: Indeterminata. Per lo smaltimento dei capi morti e le polizze assicurative ad essi correlate la durata è limitata a quanto stabilito negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.7.2003

Stato membro: Germania (Renania settentrionale-Vestfalia)

N. dell'aiuto: N 442/02

Titolo: Promozione delle vendite di prodotti agroalimentari nella Renania settentrionale-Vestfalia

Obiettivo: Aprire, consolidare ed espandere il segmento di mercato relativo ai prodotti agricoli di qualità superiore

Fondamento giuridico: Richtlinien über die Förderung des Absatzes land- und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse in Nordrhein-Westfalen

Stanziamiento: Un milione di euro all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Iniziative pubblicitarie: fino al 50 % dell'aiuto diretto. Pubblicità, servizi di consulenza, formazione, partecipazione a fiere e mostre e strategie di commercializzazione: fino a 100 000 EUR per triennio

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.7.2003

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 649/02

Titolo: Aiuti all'avviamento delle associazioni di produttori nel settore dell'orticoltura

Obiettivo: Sensibilizzare i produttori sulla necessità di una strutturazione del loro settore

Stanziamento: 76 224 EUR per il 2002. Per il 2003 e gli anni successivi tale dotazione dovrebbe passare a circa 230 000 EUR, fatte salve le disponibilità di bilancio

Intensità o importo dell'aiuto: L'importo dell'aiuto sarà calcolato in modo da non superare il 100 % delle spese reali di costituzione e di funzionamento delle associazioni per il 1° anno, l'80 % per il 2° anno, il 60 % per il 3° anno, il 40 % per il 4° anno e il 20 % per il 5° anno

Durata: 5 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.7.2003

Stato membro: Italia (Sardegna)

N. dell'aiuto: N 662/01

Titolo: Aiuti a favore degli allevatori di bovini per i danni causati dall'epizoozia denominata «febbre catarrale degli ovini» (Blue Tongue)

Obiettivo: Aiuti intesi a compensare le perdite di reddito subite dagli allevatori di bovini a seguito dell'attuazione del piano di prevenzione e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

Fondamento giuridico: Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/10 del 4.9.2001 «Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)" — sostegno agli allevatori di bovini per i danni conseguenti al divieto di movimentazione»

Stanziamento: 15 493 710 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 231,09 EUR per capo

Durata: Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.7.2003

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 716/02

Titolo: Programma di promozione delle carni (Galles)

Obiettivo: L'obiettivo del programma è quello di pubblicizzare i benefici delle carni rosse (bovine, ovine e suine) e dei prodotti a base di tali carni. La campagna pubblicitaria si svolgerà nel Regno Unito, negli altri paesi dell'unione europea e in paesi terzi

Fondamento giuridico: Part 1 and Schedule 1 of the Agriculture Act 1967/Section 1 of the Welsh Development Act

Stanziamento:

2002/2003: 2,00 milioni di GBP (circa 2 973 000 EUR)

2003/2004: 2,10 milioni di GBP (circa 3 122 000 EUR)

2004/2005: 2,15 milioni di GBP (circa 3 196 000 EUR).

Il programma verrà finanziato principalmente con fondi provenienti dai prelievi parafiscali imposti dalla Meat and Livestock Commission (MLC) e con sovvenzioni del Welsh Development Agency (WDA)

Intensità o importo dell'aiuto: Fino ad un massimo del 100 %

Durata: Dalla data di approvazione della Commissione fino al 31 marzo 2005

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 24.7.2003

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 722/02

Titolo: Aiuti a favore di iniziative pubblicitarie per i prodotti agricoli — dipartimento della Vendée

Obiettivo: Tutelare e incentivare le produzioni agricole regionali, ridare notorietà ai prodotti locali e informare i consumatori sui caratteri tipici di questi prodotti

Stanziamento: 100 000 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 50 %

Durata: 5 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.7.2003

Stato membro: Italia(Toscana)

N. dell'aiuto: NN 44/03 (ex N 6/03)

Titolo: Programma di promozione delle risorse agricole per il 2003

Obiettivo: Il regime di aiuti è inteso a stanziare fondi pubblici a favore della promozione e della pubblicità dei prodotti agricoli di qualità della Toscana (DOP, IGP, prodotti biologici e prodotti dell'agricoltura integrata)

Fondamento giuridico: Legge regionale n. 28 del 14.4.1997, come modificata dalla legge regionale n. 35 del 20.3.2000.

Delibera della Giunta Regionale n. 1198 del 4.11.2002

Stanziamento: Il contributo pubblico complessivo ammonterà a 1 687 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto:

— Per le misure promozionali: sino al 100 % dei costi ammissibili.

— Per le misure pubblicitarie: sino al 50 % dei costi ammissibili (sino all'80 % nel caso di misure da attuare al di fuori dell'UE)

Durata: Un anno (2003)

Altre informazioni: Le autorità italiane si sono impegnate a trasmettere una relazione sull'attuazione del regime, inclusiva

di campioni rappresentativi del materiale pubblicitario adoperato

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 23.7.2003

Stato membro: Irlanda

N. dell'aiuto: NN 118/02

Titolo: Prelievo relativo ai puledri purosangue

Obiettivo: Assistenza tecnica a favore degli allevatori, degli animali riproduttori e dei loro puledri nati in Irlanda, nonché misure di promozione del mercato e delle vendite di purosangue in Irlanda

Fondamento giuridico: The Irish Horseracing Industry Act, 1994, as modified by Section 5 of the Horse and Greyhound Racing (Betting Charges and Levies) Act, 1999 and The Thoroughbred Foal Ley Regulation, 2000

Stanziamento: Approssimativamente 1 milione di EUR/anno

Intensità o importo dell'aiuto: Essa varierà dal 12 % al 100 %. Nessun singolo beneficiario potrà ottenere aiuti superiori a 100 000 EUR per triennio

Durata: Illimitata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2003/C 236/07)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 12 quinquies del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, di uno Stato membro dell'OCM o di un paese terzo riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP (x) IGP ()

N. nazionale del fascicolo: —

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Institut National des Appellations d'Origine

Indirizzo: 138, avenue des Champs-Élysées — F-75008 Paris

Tel. (33-1) 45 62 54 75

Fax (33-1) 42 25 57 97.

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: Syndicat Interprofessionnel de la pyramide de Valençay

2.2. Indirizzo: Mairie de Valençay — F-36600 Valençay

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altri ().

3. Tipo di prodotto: classe 1-3 — formaggi.

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: «Valençay»

4.2. Descrizione: il Valençay è un formaggio di latte di capra a pasta molle, a forma di piramide tronca, sottoposto a maturazione, con una crosta coperta di muffa di colore da grigio chiaro a grigio bluastro.

4.3. Zona geografica

Dipartimento del Cher

Beddes, Celle-Condé (La), Chârost, Chéry, Chezal-Benoît, Genouilly, Graçay, Lignières, Maisonnais, Massay, Montlouis, Nohant-en-Graçay, Rezay, Saint-Ambroix, Saint-Baudel, Saint-Hilaire-en-Lignières, Saint-Outrille, Saugy, Touchay, Villecelin.

Dipartimento dell'Indre

Aize, Ambrault, Anjouin, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Argy, Arpheuilles, Arthon, Bagneux, Baudres, Berthenoux (La), Bommiers, Bordes (Les), Bouesse, Bouges-le-Château, Bretagne, Brion, Brives, Buxeuil, Buxières-d'Aillac, Buzançais, Celon, Chabris, Champenoise (La), Chapelle-Orthemale (La), Chapelle-Saint-Laurian (La), Chasseneuil, Châteauroux, Châtillon-sur-Indre, Châtre (La), Chavin, Chazelet, Chezelles, Chitray, Chouday, Cléré-les-Bois, Clion, Cluis (sections A 1, A 3, A 5, B 1, B 2, B 3, édition de 1986), Coings, Condé, Déols, Diors, Diou, Dun-le-Poëlier, Dunet, Ecueillé,

Etréchet, Faverolles, Fléré-la-Rivière, Fontenay, Fontguenand, Fougerolles, Francillon, Frédille, Géhé, Giroux, Gournay, Guilly, Heugnes, Issoudun, Jeu-Maloches, Lacs, Langé, Magny (Le), Menoux (Le), Pechereau (Le), Pérouille (La), Poinçonnet (Le), Pont-Christien-Chabenet (Le), Levroux, Liniez, Lizeray, Lourouer-Saint-Laurent, Luant, Luçay-le-Libre, Luçay-le-Mâle, Luzeret, Lye, Lys-Saint-Georges, Maillet, Malicornay, Maron, Menetou-sur-Nahon, Ménétréols-sous-Vatan, Méobecq, Mers-sur-Indre, Meunet-Planches, Meunet-sur-Vatan, Mézières-en-Brenne, Migné, Migny, Montgivray, Montierchaume, Montipouret, Montlevicq, Mosnay, Moulins-sur-Céphons, Murs, Neuilly-les-Bois, Neuvy-Pailloux, Neuvy-Saint-Sépulcre, Nihérne, Nohant Vicq, Nuret-le-Ferron, Obterre, Orville, Oulches, Palluau-sur-Indre, Parpeçay, Paudy, Paulnay, Pellevoisin, Poulaines, Préaux, Prissac, Pruniers, Reboursin, Reuilly, Rivarennnes, Roussines, Rouvres-les-Bois, Sacierges-Saint-Martin, Saint-Aoustrille, Saint-Août, Saint-Aubin, Saint-Chartier, Saint-Christophe-en-Bazelles, Saint-Christophe-en-Boucherie, Saint-Civran, Saint-Cyran-du-Jambot, Saint-Florentin, Saint-Gaultier, Saint-Genou, Saint-Georges-sur-Arnon, Saint-Lactencin, Saint-Marcel, Saint-Martin-de-Lamps, Saint-Maur, Saint-Médard, Saint-Michel-en-Brenne, Saint-Pierre-de-Jards, Saint-Pierre-de-Lamps, Saint-Valentin, Sainte-Cécile, Sainte-Faust, Sainte-Gemme, Sainte-Lizaigne, Sarzay, Sassierges-Saint-Germain, Saulnay, Ségry, Selles-sur-Nahon, Sembleçay, Sougé, Tendu, Thenay, Thevet-Saint-Julien, Thizay, Tranzault, Tranger (Le), Vernelle (La), Valençay, Varennes-sur-Fouzon, Vatan, Velles, Vendoeuvres, Verneuil-sur-Igneraie, Veuil, Vicq-Exempt, Vicq-sur-Nahon, Vigoux, Villedieu-sur-Indre, Villegouin, Villegongis, Villedomain, Villeloin-Coulangé.

Dipartimento d'Indre-et-Loire

Beaulieu-les-Loches, Beaumont-Village, Bossay-sur-Claise, Bridoré, Charnizay, Chemillé-sur-Indrois, Ferrières-sur-Beaulieu, Genillé, Liège (Le), Loché-sur-Indrois, Loches, Montrésor, Nouans-les-Fontaines, Orbigny, Perrusson, Saint-Flovier, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Saint-Germain, Sennevières, Verneuil-sur-Indre, Villedomain, Villeloin-Coulangé.

Dipartimento di Loir-et-Cher

Billy, Chapelle-Montmartin (La), Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Couffi, Gièvres, Maray, Meusnes, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup, Selles-sur-Cher.

- 4.4. *Prova dell'origine:* La presenza di capre nella regione del Berry è attestata nei capitolari di Carlo Magno e negli archivi della Châtre en Berry risalenti al XVI secolo. Fu Talleyrand, castellano di Valençay all'epoca del Primo Impero, a favorire la comparsa di tale formaggio sulle mense aristocratiche di Parigi. Il formaggio è stato più volte premiato in occasione di vari concorsi, in particolare nel periodo dal 1899 al 1924. Con un decreto del 1979 è stata concessa la denominazione regionale al formaggio «Valençay de l'Indre» premiando in questo modo la lavorazione ancestrale e la qualità del prodotto.

Ogni produttore di latte, ogni laboratorio di trasformazione e ogni centro di stagionatura è tenuto a compilare una «dichiarazione di attitudine» registrata dai servizi dell'INAO (Istituto nazionale delle denominazioni di origine). Ogni operatore deve tenere a disposizione di tale Istituto i registri e la documentazione necessaria per il controllo dell'origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi. I produttori che hanno presentato una dichiarazione di attitudine ricevono un segno di identificazione, con il numero del laboratorio di fabbricazione del formaggio, che deve figurare sui formaggi all'atto della commercializzazione. I formaggi sono sottoposti ad un esame analitico ed organolettico allo scopo di garantirne la qualità e la tipicità.

- 4.5. *Metodo di ottenimento:* Il latte utilizzato per l'ottenimento del formaggio Valençay proviene da capre di razza Alpine o Saanen, o da capre ottenute da un incrocio di queste due razze.

È obbligatorio disporre di una zona per il pascolo delle capre.

Le capre devono essere alimentate con materie prime prodotte all'interno dell'area geografica.

Il latte utilizzato per la fabbricazione del formaggio è latte di capra crudo, intero e non omogeneizzato, proveniente dalle ultime quattro mungiture al massimo.

Viene ottenuto a partire da una cagliata mista a prevalenza lattica, ottenuta grazie allo sviluppo di una flora mesofila.

Il prodotto viene prelevato e messo nelle forme direttamente dalla cagliata non rotta, senza esercitare alcuna pressione. La sgocciolatura è spontanea. I formaggi sono quindi lasciati a maturare per sette giorni almeno. Al momento della commercializzazione devono presentare una crosta già formata, coperta di muffe superficiali facilmente visibili a occhio nudo.

I formaggi non possono in nessun caso uscire dai locali di maturazione e commercializzati prima dell'undicesimo giorno successivo alla data di coagulazione della cagliata.

L'imballaggio utilizzato deve permettere lo sviluppo della flora superficiale e di una crosta conforme alla descrizione di cui al punto 4.2.

- 4.6. *Legame*: Il Bas-Berry è caratterizzato da terreni piuttosto argillosi, in una certa misura pietrosi e argillo-calcarei, adatti alla coltivazione di graminacee e leguminose, in particolare l'erba medica, che sotto forma di fieno sono alla base dell'alimentazione dei caprini allevati in gran numero in questa zona.

Il clima è di tipo marittimo con influenze continentali. Le precipitazioni sono relativamente scarse il che favorisce l'essiccazione e la raccolta di fieno di qualità che conferisce al latte e al formaggio elaborato dai produttori particolari caratteristiche tipiche.

Il clima, la natura e la varietà dei suoli, dove a paesaggi boschivi si alternano colture cerealicole condizionano la conduzione e l'alimentazione del gregge caprino. Le pratiche culturali antiche fanno di questa zona il luogo ideale per la produzione del formaggio Valençay a denominazione di origine controllata.

Infine, in una vasta porzione del Berry esistono altri formaggi caprini di forma piramidale, che però, contrariamente al Valençay, sono riservati al consumo in azienda di un formaggio fresco non maturato. Il Valençay è l'unico formaggio di capra della regione a forma di piramide tronca con la crosta coperta di muffe e di cenere, ossia l'unico ad essere sottoposto a maturazione.

4.7. *Struttura di controllo*

Nome: INAO

Indirizzo: 138, avenue des Champs Elysées — F-75008 Paris

Nome: DGCCRF

Indirizzo: 59, Boulevard V. Auriol — F-75703 Paris Cedex 13

- 4.8. *Etichettatura*: Il formaggio a denominazione di origine controllata Valençay è commercializzato con un'etichetta individuale su cui figura il nome della denominazione di origine controllata e la dicitura «Appellation d'origine contrôlée».

L'apposizione del logo contenente la sigla INAO, la dicitura «Appellation d'origine contrôlée» e il nome della denominazione sono obbligatori.

Sull'etichetta può essere indicato l'aggettivo «petit» (piccolo) quando il formaggio è stato posto in forme di piccolo formato.

La qualifica «fabrication fermière» o «fromage fermier» può essere usata solo quando il formaggio é prodotto in una azienda agricola.

Sull'etichetta può figurare la dicitura «Produit du Berry» in caratteri di dimensioni non superiori ad un terzo di quelle utilizzate per la denominazione «Valençay».

- 4.9. *Condizioni nazionali*: Decreto relativo alla denominazione di origine controllata «Valençay».

N. CE: FR/00076/98.10.30.

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 31 luglio 2003.

Avviso agli importatori che importano o che desiderano importare nella Comunità preparazioni e conserve di agrumi (mandarini, ecc) classificate ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75 in relazione a possibili misure provvisorie di salvaguardia ai sensi dei regolamenti (CE) n. 519/94, 3285/94 e 2201/96

(2003/C 236/08)

La Commissione ha aperto, in data 11 luglio 2003, un'inchiesta di salvaguardia ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 519/94 ⁽¹⁾, n. 3285/94 ⁽²⁾ e n. 2201/96 ⁽³⁾ in relazione alle importazioni di preparazioni e conserve di mandarini (compresi i tangerini ed i mandarini satsuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri («il prodotto in questione») ⁽⁴⁾.

Il prodotto in questione è attualmente classificato ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75. I codici NC sono indicati a titolo puramente informativo.

1. Possibilità di misure di salvaguardia provvisorie

La Commissione sta attualmente analizzando i risultati dell'indagine preliminare allo scopo di determinare se misure di salvaguardia provvisorie sono giustificate e, in caso affermativo, determinare la forma di tali misure.

Al riguardo, si esamina la possibilità di istituire una quota tariffaria da assegnare agli importatori secondo criteri ancora da fissare, quota oltre la quale un dazio di salvaguardia sarebbe esigibile.

Allo scopo di fornire alla Commissione le informazioni necessarie al funzionamento di tale sistema, gli importatori che hanno importato o che intendono importare nella Comunità il prodotto in questione sono invitati con il presente avviso a fornire informazioni alla Commissione.

2. Informazioni richieste agli importatori

La Commissione invita tutti gli importatori che hanno importato o che intendono importare il prodotto in questione nella Comunità a:

- a) notificare alla Commissione se desiderano importare il prodotto in questione nell'ambito della quota tariffaria, nonché il relativo volume (tonnellate, peso netto) e

- b) fornire alla Commissione le seguenti informazioni:

- i) nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo e-mail dell'importatore;
- ii) volume (tonnellate, peso netto) delle importazioni del prodotto in questione nell'UE durante ciascuno dei seguenti periodi 1.10.1999-30.9.2000, 1.10.2000-30.9.2001, 1.10.2001-30.9.2002 e 1.10.2002-30.9.2003;
- iii) il previsto volume di importazioni del prodotto in questione nel periodo 1.10.2003-30.9.2004.

Nota: La documentazione giustificativa delle informazioni fornite in risposta alle domande ii) e iii) deve essere inviata unitamente alla risposta (sotto forma di copie di contratti, di fatture d'acquisto o di qualsiasi altra documentazione comprovante l'esattezza dei dati forniti).

3. Termini

Tutte le risposte debitamente completate devono pervenire alla Commissione **entro 7 giorni** dalla pubblicazione del presente Avviso.

4. Risposte scritte e corrispondenza

Tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, nonché numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 67.

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU C 162 del 11.7.2003, pag. 2.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3188 — ADM/VDBO)**

(2003/C 236/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 31 luglio 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3188. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.3265 — Amcor/Amcor Flexibles Europe)**

(2003/C 236/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 25 settembre 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3265. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

AVVISO AI LETTORI

Gli atti relativi all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 236 del 23 settembre 2003.

Le appendici degli allegati IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 227 E del 23 settembre 2003.

Le versioni in lingua gaelica, ceca, estone, ungherese, lituana, lettone, maltese, polacca, slovacca e slovena di questi documenti sono pubblicate in edizioni speciali delle suddette Gazzette ufficiali.